Parlamento europeo

2019-2024



Commissione per i problemi economici e monetari

2020/0361(COD)

26.10.2021

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE

(COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD))

Relatore per parere: Mikuláš Peksa

AD\1241288IT.docx PE693.929v02-00

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) I servizi della società dell'informazione e in particolare i servizi intermediari sono diventati una componente significativa dell'economia dell'Unione e della vita quotidiana dei suoi cittadini. A vent'anni dall'adozione del quadro giuridico esistente applicabile a tali servizi stabilito nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, modelli aziendali e servizi nuovi e innovativi, quali i social network e i mercati online, hanno consentito agli utenti commerciali e ai consumatori di accedere alle informazioni, diffonderle ed effettuare transazioni in modi nuovi. Attualmente la maggior parte dei cittadini dell'Unione utilizza tali servizi su base giornaliera. La trasformazione digitale e il maggiore utilizzo di tali servizi hanno tuttavia anche dato origine a nuovi rischi e sfide sia per i singoli utenti sia per la società nel suo insieme.

Emendamento

I servizi della società (1) dell'informazione e in particolare i servizi intermediari sono diventati una componente significativa dell'economia dell'Unione e della vita quotidiana dei suoi cittadini. A vent'anni dall'adozione del quadro giuridico esistente applicabile a tali servizi stabilito nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, modelli aziendali e servizi nuovi e innovativi, quali i social network e i mercati online, hanno consentito agli utenti commerciali e ai consumatori di accedere alle informazioni, diffonderle ed effettuare transazioni in modi nuovi. Attualmente la maggior parte dei cittadini dell'Unione utilizza tali servizi su base giornaliera. La trasformazione digitale e il maggiore utilizzo di tali servizi hanno tuttavia anche dato origine a nuovi rischi, non da ultimo nell'ambito della cibersicurezza, e sfide sia per i singoli utenti sia per la società e l'economia nel suo insieme.

Emendamento 2

²⁵ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

²⁵ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) I responsabili delle politiche, le imprese e i cittadini hanno spesso difficoltà a tenere il passo con la digitalizzazione della società europea e della sua economia. Inoltre, l'accumulo di dati crea regolarmente un livello non equo di concorrenza sul mercato, dato che tali dati vengono utilizzati come strumento per determinare chi entra e chi esce dal mercato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Gli Stati membri stanno sempre più introducendo, o stanno valutando di introdurre, legislazioni nazionali sulle materie disciplinate dal presente regolamento, imponendo in particolare obblighi di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tenendo conto del carattere intrinsecamente transfrontaliero di Internet, generalmente utilizzato per prestare i suddetti servizi, tali legislazioni nazionali divergenti incidono negativamente sul mercato interno, che, ai sensi dell'articolo 26 del trattato, comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento. Le condizioni per la prestazione dei servizi intermediari in tutto il mercato interno dovrebbero essere armonizzate in modo da offrire alle imprese accesso a nuovi mercati e opportunità di sfruttare i vantaggi del mercato interno, consentendo nel contempo ai consumatori e agli altri destinatari dei servizi di disporre di una scelta più ampia.

Emendamento

(2) Gli Stati membri stanno sempre più introducendo, o stanno valutando di introdurre, legislazioni nazionali sulle materie disciplinate dal presente regolamento, imponendo in particolare obblighi di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tenendo conto del carattere intrinsecamente transfrontaliero di Internet, generalmente utilizzato per prestare i suddetti servizi, tali legislazioni nazionali divergenti incidono negativamente sul mercato interno, che, ai sensi dell'articolo 26 del trattato, comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento. Le condizioni per la prestazione dei servizi intermediari in tutto il mercato interno dovrebbero essere armonizzate in modo da offrire alle imprese accesso a nuovi mercati e opportunità di sfruttare i vantaggi del mercato interno, consentendo nel contempo ai consumatori e agli altri destinatari dei servizi di disporre di una scelta più ampia,

PE693.929v02-00 4/114 AD\1241288IT.docx

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari è essenziale per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà di impresa e il diritto alla non discriminazione

Emendamento

(3) Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari è essenziale per un ambiente online sicuro, *accessibile*, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà di impresa e il diritto alla non discriminazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

È pertanto opportuno stabilire una serie mirata di norme obbligatorie uniformi, efficaci e proporzionate a livello dell'Unione al fine di tutelare e migliorare il funzionamento del mercato interno. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per lo sviluppo e l'espansione di servizi digitali innovativi nel mercato interno. Il ravvicinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello dell'Unione in materia di obblighi per i prestatori di servizi intermediari è necessario per evitare la frammentazione del mercato interno, porvi fine e garantire la certezza del diritto, così da ridurre l'incertezza per gli sviluppatori e promuovere l'interoperabilità. Il ricorso a prescrizioni tecnologicamente neutre

Emendamento

È pertanto opportuno stabilire una **(4)** serie mirata di norme obbligatorie uniformi, efficaci, basate sui rischi e proporzionate a livello dell'Unione al fine di tutelare e migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini. Il presente regolamento stabilisce le giuste condizioni *e ambienti competitivi* per lo sviluppo e l'espansione di servizi digitali innovativi nel mercato interno. Il ravvicinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello dell'Unione in materia di obblighi per i prestatori di servizi intermediari è necessario per evitare la frammentazione del mercato interno, porvi fine e garantire la certezza del diritto, così da ridurre l'incertezza per gli

dovrebbe stimolare l'innovazione anziché *ostacolarla*.

sviluppatori, promuovere l'interoperabilità e garantire a nuovi operatori la possibilità di penetrare nel mercato. Il ricorso a prescrizioni tecnologicamente neutre dovrebbe stimolare l'innovazione e la competitività delle imprese europee anziché ostacolarle.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori di determinati servizi della società dell'informazione quali definiti nella direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, ossia qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi specificamente ai prestatori di servizi intermediari, e in particolare ai servizi intermediari consistenti in servizi noti come semplice trasporto ("mere conduit"), memorizzazione temporanea ("caching") e "hosting", dato che la crescita esponenziale del ricorso a tali servizi, principalmente per finalità legittime e socialmente utili di qualsiasi tipo, ne ha anche accresciuto il ruolo nell'intermediazione e nella diffusione di informazioni e attività illegali o comunque dannose.

Emendamento

(5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori di determinati servizi della società dell'informazione quali definiti nella direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, ossia qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi specificamente ai prestatori di servizi intermediari, e in particolare ai servizi intermediari consistenti in servizi noti come semplice trasporto ("mere conduit"), memorizzazione temporanea ("caching") e "hosting", dato che la crescita esponenziale del ricorso a tali servizi, principalmente per finalità legittime e socialmente utili di qualsiasi tipo, ne ha anche accresciuto il ruolo nell'intermediazione e la responsabilità riguardo al rispetto dei diritti fondamentali.

PE693.929v02-00 6/114 AD\1241288IT.docx

²⁶ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

²⁶ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Data la natura transfrontaliera dei servizi interessati, l'azione dell'Unione volta ad armonizzare i requisiti di accessibilità dei servizi intermediari nel mercato interno è fondamentale per evitare la frammentazione del mercato e garantire la tutela in tutta l'Unione di un identico diritto di accesso, nonché della scelta di tali servizi da parte di tutti i consumatori e degli altri destinatari dei servizi, comprese le persone con disabilità. L'assenza di requisiti di accessibilità armonizzati per i servizi e le piattaforme digitali creerebbe inoltre ostacoli all'attuazione della vigente legislazione dell'Unione in materia di accessibilità, poiché molti dei servizi regolamentati da tali normative si affidano ai servizi intermediari per raggiungere gli utenti finali. Pertanto, i requisiti di accessibilità per i servizi intermediari, comprese le loro interfacce online, dovrebbero essere coerenti con la vigente legislazione dell'Unione in materia di accessibilità, quali l'atto europeo sull'accessibilità e la direttiva sull'accessibilità del web, in modo che nessuno rimanga indietro a causa dell'innovazione digitale. Tale obiettivo è in linea con "un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" e con l'impegno dell'Unione a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Il suddetto collegamento (8) sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, sulla base dell'esistenza di un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui fattori quali l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'utilizzo di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷. D'altro canto, la mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non può, di per sé, essere considerata come costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.

Emendamento

Il suddetto collegamento (8) sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, sulla base dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui fattori quali l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'utilizzo di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷. D'altro canto, la mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non può, di per sé, essere considerata come costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.

PE693.929v02-00 8/114 AD\1241288IT.docx

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del

²⁷ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del ²⁷ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro. prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di "contenuto illegale" dovrebbe essere definito in senso lato e comprendere anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che riguardano attività illegali, quali la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore o le attività che comportano violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.

Emendamento

Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di "contenuto illegale" dovrebbe essere definito in modo da comprendere le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali, conformemente al principio dello Stato membro di origine. La natura illegale di tali contenuti, prodotti o servizi è definita dal pertinente diritto dell'Unione o dal diritto nazionale in conformità al diritto dell'Unione. Tale concetto dovrebbe *ad esempio* intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che riguardano attività illegali, quali la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore o le attività che comportano violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Il materiale diffuso per scopi educativi, giornalistici, artistici o di ricerca o a fini di prevenzione o di lotta ai contenuti illegali, compresi i contenuti che rappresentano l'espressione di opinioni polemiche o controverse nell'ambito di dibattiti pubblici, non dovrebbe essere considerato contenuto illegale. Analogamente, materiale quale il video di un testimone oculare di un potenziale reato non dovrebbe essere considerato illegale solo perché mostra un atto illecito. Una valutazione accerta il reale scopo di tale diffusione e se il materiale è diffuso al pubblico per tali finalità.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di hosting definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network o i mercati online, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di

Emendamento

Tenendo conto delle particolari (13)caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di hosting definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network o i mercati online, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di

PE693.929v02-00 10/114 AD\1241288IT.docx

obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una funzionalità minore e meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale e l'integrazione di tale funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore.

obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una funzionalità minore e meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale e l'integrazione di tale funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, le sezioni relative ai commenti, i forum dei lettori o le comunità editoriali dei quotidiani e le piattaforme editoriali potrebbero costituire tale funzionalità, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Il concetto di "diffusione al pubblico" utilizzato nel presente regolamento dovrebbe implicare la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di persone, ossia il fatto di rendere le informazioni facilmente accessibili agli utenti in generale senza che sia necessario un ulteriore intervento da parte del destinatario del servizio che le ha fornite, indipendentemente dall'accesso effettivo alle informazioni in questione da parte di tali persone. La mera possibilità di creare gruppi di utenti di un determinato servizio non dovrebbe, di per sé, essere intesa nel senso che le informazioni così diffuse non siano diffuse al pubblico. Il concetto dovrebbe tuttavia escludere la diffusione di informazioni all'interno di gruppi

Emendamento

Il concetto di "diffusione al pubblico" utilizzato nel presente regolamento dovrebbe implicare la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di persone, ossia il fatto di rendere le informazioni facilmente accessibili agli utenti in generale senza che sia necessario un ulteriore intervento da parte del destinatario del servizio che le ha fornite, indipendentemente dall'accesso effettivo alle informazioni in questione da parte di tali persone. Di conseguenza, qualora l'accesso alle informazioni richieda la registrazione o l'ammissione a un gruppo di utenti, tali informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico solo se gli utenti che intendono accedervi sono automaticamente registrati o ammessi

chiusi costituiti da un numero limitato di persone predeterminate. I servizi di comunicazione interpersonale, definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹, quali i messaggi di posta elettronica o i servizi di messaggistica privata, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Le informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico ai sensi del presente regolamento solo se ciò avviene su richiesta diretta del destinatario del servizio che le ha fornite.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) La raccolta generalizzata di dati personali in merito a ogni utilizzo di un servizio digitale interferisce in modo sproporzionato con il diritto alla vita privata nell'era digitale. In linea con il principio di minimizzazione dei dati e al fine di impedire la divulgazione non autorizzata, il furto di identità e altre forme di abuso dei dati personali, i destinatari dovrebbero avere la possibilità di accedere ai servizi della società dell'informazione e il diritto di utilizzare e pagare tali servizi in forma anonima, ove tecnicamente possibile. Allo stesso modo, gli utenti dovrebbero avere il diritto di non essere soggetti a tracciamento quando utilizzano i servizi della società

PE693.929v02-00 12/114 AD\1241288IT.docx

senza una decisione o una selezione umana che stabilisca a chi concedere l'accesso. I servizi di comunicazione interpersonale, definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹, quali i messaggi di posta elettronica o i servizi di messaggistica privata, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto non sono considerati diffusi al pubblico. Le informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico ai sensi del presente regolamento solo se ciò avviene su richiesta diretta del destinatario del servizio che le ha fornite.

³⁹ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

³⁹ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

dell'informazione. A tal fine, il trattamento dei dati personali riguardanti l'utilizzo dei servizi dovrebbe essere limitato a quanto strettamente necessario a fornire il servizio e trasmettere agli utenti le fatture.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi, mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni. Tali esenzioni non dovrebbero di conseguenza essere disponibili per quanto riguarda la responsabilità relativa alle informazioni fornite non dal destinatario del servizio ma dallo stesso prestatore del servizio intermediario, anche nel caso di informazioni elaborate sotto la responsabilità editoriale di tale prestatore.

Emendamento

(18) Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché il prestatore di servizi intermediari *abbia* la conoscenza o il controllo di tali informazioni. Tali esenzioni non dovrebbero di conseguenza essere disponibili per quanto riguarda la responsabilità relativa alle informazioni fornite non dal destinatario del servizio ma dallo stesso prestatore del servizio intermediario, anche nel caso di informazioni elaborate sotto la responsabilità editoriale di tale prestatore.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting, il prestatore dovrebbe agire immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi non appena ne venga effettivamente

Emendamento

(22) Al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting, il prestatore dovrebbe agire immediatamente *e in buona fede* per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi non appena

AD\1241288IT.docx 13/114 PE693.929v02-00

a conoscenza o ne divenga consapevole. La rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi dovrebbe essere effettuata nel rispetto del principio della libertà di espressione. Il prestatore può effettivamente acquisire tale conoscenza o consapevolezza, in particolare mediante indagini volontarie o notifiche inviategli da persone o enti conformemente al presente regolamento, nella misura in cui tali notifiche sono sufficientemente precise e dimostrate da consentire a un operatore economico diligente di individuare ragionevolmente, valutare e, se del caso, contrastare i presunti contenuti illegali.

ne venga effettivamente a conoscenza o ne divenga consapevole. La rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi dovrebbe essere effettuata nel rispetto del principio della libertà di espressione. Il prestatore può effettivamente acquisire tale conoscenza o consapevolezza, in particolare mediante indagini volontarie o notifiche inviategli da persone o enti conformemente al presente regolamento, fatto salvo l'articolo 6, nella misura in cui tali notifiche sono sufficientemente precise e dimostrate da consentire a un operatore economico diligente di individuare ragionevolmente, valutare e, se del caso, contrastare i presunti contenuti illegali.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

Dal 2000 sono state sviluppate nuove tecnologie che hanno migliorato la disponibilità, l'efficienza, la velocità, l'affidabilità, la capacità e la sicurezza dei sistemi per la trasmissione e la memorizzazione di dati online, portando a un ecosistema online sempre più complesso. A tale riguardo è opportuno ricordare che anche i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l'architettura logica di base e il corretto funzionamento di Internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie, possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi si qualificano come "mere conduit", "caching" o hosting. Tali servizi comprendono, a seconda dei casi, reti locali senza fili, servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), registri dei nomi di dominio di primo livello, autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali o reti per la diffusione di contenuti

Emendamento

(27)Sono state sviluppate nuove tecnologie che hanno migliorato la disponibilità, l'efficienza, la velocità, l'affidabilità, la capacità e la sicurezza dei sistemi per la trasmissione e la memorizzazione di dati online, portando a un ecosistema online sempre più complesso, che rende più difficile sia la gestione del mercato da parte dei responsabili delle politiche sia la penetrazione di nuovi operatori nello stesso. A tale riguardo è opportuno ricordare che anche i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l'architettura logica di base e il corretto funzionamento di Internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie, possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi si qualificano come "mere conduit", "caching" o hosting. Tali servizi comprendono, a seconda dei casi, reti locali senza fili, servizi di sistema dei nomi

PE693.929v02-00 14/114 AD\1241288IT.docx

che abilitano o migliorano le funzioni di altri prestatori di servizi intermediari. Analogamente, i servizi utilizzati per le comunicazioni e i mezzi tecnici attraverso i quali vengono forniti hanno subito una notevole evoluzione, dando luogo a servizi online come il Voice over IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web, in cui la comunicazione avviene tramite un servizio di accesso a Internet. Anche tali servizi possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità, nella misura in cui si qualificano come servizi di "mere conduit", "caching" o hosting.

di dominio (DNS), registri dei nomi di dominio di primo livello, autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, servizi di infrastrutture cloud, reti private virtuali (VPN) o reti per la diffusione di contenuti che abilitano o migliorano le funzioni di altri prestatori di servizi intermediari. Analogamente, i servizi utilizzati per le comunicazioni e i mezzi tecnici attraverso i quali vengono forniti hanno subito una notevole evoluzione, dando luogo a servizi online come il Voice over IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web, in cui la comunicazione avviene tramite un servizio di accesso a Internet. Anche tali servizi possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità, nella misura in cui si qualificano come servizi di "mere conduit", "caching" o hosting.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

I prestatori di servizi intermediari non dovrebbero essere soggetti a un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Ciò non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicati gli ordini emessi dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti, o come un obbligo generale per i prestatori di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali.

Emendamento

I prestatori di servizi intermediari (28)non dovrebbero essere soggetti a un obbligo di sorveglianza di carattere generale, né dovrebbero avvalersi di strumenti automatizzati per la moderazione dei contenuti. Ciò non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicati gli ordini emessi dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti, o come un obbligo generale per i prestatori di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali. Nessuna

disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire ai prestatori di applicare una cifratura da punto a punto dei loro servizi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

L'ambito di applicazione territoriale di tali ordini di contrastare i contenuti illegali dovrebbe essere definito in modo chiaro sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile che consente l'emissione dell'ordine e dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. A tale riguardo l'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale che emette l'ordine dovrebbe conciliare l'obiettivo che esso mira a conseguire, conformemente alla base giuridica che ne consente l'emissione, con i diritti e gli interessi legittimi di tutti i terzi potenzialmente interessati dall'ordine, in particolare i loro diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Qualora l'ordine contenente riferimento a informazioni specifiche possa avere effetto oltre il territorio dello Stato membro dell'autorità in questione, quest'ultima dovrebbe inoltre valutare se le informazioni in questione possano costituire contenuti illegali in altri Stati membri interessati e, se del caso, tenere conto delle pertinenti norme del diritto dell'Unione o del diritto internazionale e degli interessi della cortesia internazionale.

Emendamento

L'ambito di applicazione territoriale di tali ordini di contrastare i contenuti illegali dovrebbe essere definito in modo chiaro sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile che consente l'emissione dell'ordine e dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. A tale riguardo l'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale che emette l'ordine dovrebbe conciliare l'obiettivo che esso mira a conseguire, conformemente alla base giuridica che ne consente l'emissione, con i diritti e gli interessi legittimi di tutti i terzi potenzialmente interessati dall'ordine, in particolare i loro diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

PE693.929v02-00 16/114 AD\1241288IT.docx

(31 bis) La Commissione dovrebbe garantire la corretta applicazione del presente regolamento a livello dell'Unione e degli Stati membri, al fine di evitare potenziali disuguaglianze, approcci divergenti e concorrenza sleale all'interno o dall'esterno dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

A tale riguardo è importante che gli obblighi in materia di dovere di diligenza siano adeguati al tipo e alla natura del servizio intermediario interessato. Il presente regolamento stabilisce pertanto obblighi fondamentali applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari nonché obblighi supplementari per i prestatori di servizi di hosting e, più specificamente, le piattaforme online e le piattaforme online di dimensioni molto grandi. Nella misura in cui i prestatori di servizi intermediari possono rientrare in tali diverse categorie in considerazione della natura dei loro servizi e delle loro dimensioni, essi dovrebbero adempiere tutti i corrispondenti obblighi del presente regolamento. Tali obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza, che dovrebbero essere ragionevoli e non arbitrari, sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico individuati, quali la tutela degli interessi legittimi dei destinatari del servizio, il contrasto delle pratiche illegali e la tutela dei diritti fondamentali online.

Emendamento

A tale riguardo è importante che gli obblighi in materia di dovere di diligenza siano adeguati al tipo e alla natura del servizio intermediario interessato. Il presente regolamento stabilisce pertanto obblighi fondamentali applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari nonché obblighi supplementari per i prestatori di servizi di hosting e, più specificamente, le piattaforme online e le piattaforme online di dimensioni molto grandi. Nella misura in cui i prestatori di servizi intermediari possono rientrare in tali diverse categorie in considerazione della natura dei loro servizi e delle loro dimensioni, essi dovrebbero essere tenuti ad adempiere tutti i corrispondenti obblighi del presente regolamento. Tali obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza, che dovrebbero essere ragionevoli e non arbitrari, sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico individuati, quali la tutela degli interessi legittimi dei destinatari del servizio, il contrasto delle pratiche illegali, la salvaguardia della natura concorrenziale del settore, garantendo a nuovi operatori la possibilità di penetrare nel mercato, e la tutela dei diritti fondamentali online.

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

Per agevolare comunicazioni fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero essere tenuti a istituire un punto di contatto unico e a pubblicare le pertinenti informazioni riguardanti il loro punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali comunicazioni. Al punto di contatto possono ricorrere anche i segnalatori attendibili e i professionisti che hanno un rapporto specifico con il prestatore di servizi intermediari. A differenza del rappresentante legale, il punto di contatto dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe necessariamente disporre di un luogo fisico.

Emendamento

(36)Per agevolare comunicazioni fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero essere tenuti a istituire un punto di contatto unico e a pubblicare le pertinenti informazioni riguardanti il loro punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali comunicazioni. Al punto di contatto possono ricorrere anche i segnalatori attendibili e i professionisti che hanno un rapporto specifico con il prestatore di servizi intermediari. Tale punto di contatto potrebbe essere lo stesso punto di contatto creato conformemente ad altri atti dell'Unione. A differenza del rappresentante legale, il punto di contatto dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe necessariamente disporre di un luogo fisico.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Benché la libertà contrattuale dei prestatori di servizi intermediari debba, *in linea di principio*, essere rispettata, è opportuno stabilire determinate norme sul contenuto, sull'applicazione e sull'esecuzione delle condizioni generali di tali prestatori nell'interesse della trasparenza, della tutela dei destinatari del servizio e della prevenzione di risultati iniqui o arbitrari.

Emendamento

(38) Benché la libertà contrattuale dei prestatori di servizi intermediari debba essere rispettata, è opportuno stabilire determinate norme sul contenuto, sull'applicazione e sull'esecuzione delle condizioni generali di tali prestatori nell'interesse della trasparenza, della tutela dei destinatari del servizio e della prevenzione di risultati iniqui o arbitrari, nonché della tutela di valori fondamentali quali la libertà e il pluralismo dei media.

PE693.929v02-00 18/114 AD\1241288IT.docx

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

Per garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero comunicare annualmente, conformemente alle prescrizioni armonizzate di cui al presente regolamento, in merito alla moderazione dei contenuti da loro intrapresa, comprese le misure adottate a seguito dell'applicazione e dell'esecuzione delle loro condizioni generali. Al fine di evitare oneri sproporzionati, tali obblighi di comunicazione trasparente non dovrebbero tuttavia applicarsi ai prestatori che sono microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁴⁰.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Al fine di evitare oneri sproporzionati, gli obblighi supplementari imposti alle piattaforme online ai sensi del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle microimprese e alle piccole

Emendamento

Per garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero comunicare annualmente in un formato standardizzato e leggibile meccanicamente e conformemente alle prescrizioni armonizzate di cui al presente regolamento, in merito alla moderazione dei contenuti da loro intrapresa, comprese le misure adottate a seguito dell'applicazione e dell'esecuzione delle loro condizioni generali. Al fine di evitare oneri sproporzionati, tali obblighi di comunicazione trasparente non dovrebbero tuttavia applicarsi ai prestatori che sono microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁴⁰.

Emendamento

(43) Al fine di evitare oneri sproporzionati, gli obblighi supplementari imposti alle piattaforme online ai sensi del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle microimprese e alle piccole

⁴⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁴⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁴¹, a meno che, in ragione del loro raggio d'azione e del loro impatto, esse non soddisfino i criteri per qualificarsi come piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi del presente regolamento. Le norme sul consolidamento previste nella suddetta raccomandazione contribuiscono a prevenire l'elusione di tali obblighi supplementari. L'esenzione delle microimprese e delle piccole imprese da tali obblighi supplementari non dovrebbe essere intesa in modo da incidere sulla loro capacità di istituire, su base volontaria, un sistema che rispetti uno o più di tali obblighi.

imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁴¹, a meno che, in ragione del loro raggio d'azione e del loro impatto, esse non soddisfino i criteri per qualificarsi come piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi del presente regolamento. Le norme sul consolidamento previste nella suddetta raccomandazione contribuiscono a prevenire l'elusione di tali obblighi supplementari. L'esenzione delle microimprese e delle piccole imprese da tali obblighi supplementari non dovrebbe essere intesa in modo da incidere sulla loro capacità di istituire, su base volontaria, un sistema che rispetti uno o più di tali obblighi. A tale proposito, la Commissione e i coordinatori dei servizi digitali dovrebbero avere la possibilità di collaborare all'elaborazione di informazioni e orientamenti per l'attuazione volontaria del presente regolamento da parte di microimprese o piccole imprese. Inoltre, la Commissione e i coordinatori dei servizi digitali sono altresì incoraggiati a fare lo stesso per le medie imprese, le quali, pur non beneficiando delle esenzioni in materia di responsabilità di cui alla sezione 3, possono talvolta non disporre delle risorse legali necessarie a comprendere e rispettare opportunamente il presente regolamento.

Proposta di regolamento Considerando 47

⁴¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 25

⁴¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Testo della Commissione

L'abuso dei servizi delle piattaforme online che consiste nel fornire con frequenza contenuti manifestamente illegali o nel presentare con frequenza notifiche o reclami manifestamente infondati nel quadro rispettivamente dei meccanismi e dei sistemi istituiti ai sensi del presente regolamento mina la fiducia e lede i diritti e gli interessi legittimi delle parti interessate. È pertanto necessario mettere in atto garanzie adeguate e proporzionate contro tale abuso. Le informazioni dovrebbero essere considerate contenuti manifestamente illegali e le notifiche o i reclami dovrebbero essere considerati manifestamente infondati quando è evidente per un non addetto ai lavori, senza alcuna analisi sostanziale, che rispettivamente i contenuti sono illegali e le notifiche o i reclami sono infondati. A determinate condizioni le piattaforme online dovrebbero sospendere temporaneamente le loro attività pertinenti in relazione alla persona che ha messo in atto un comportamento abusivo. Ciò lascia impregiudicata la libertà delle piattaforme online di determinare le loro condizioni generali e di stabilire misure più rigorose nel caso di contenuti manifestamente illegali connessi a reati gravi. Per motivi di trasparenza tale possibilità dovrebbe essere indicata, in modo chiaro e sufficientemente dettagliato, nelle condizioni generali delle piattaforme online. Le decisioni adottate al riguardo dalle piattaforme online dovrebbero poter essere sempre oggetto di ricorso e dovrebbero essere soggette alla vigilanza da parte del coordinatore dei servizi digitali competente. Le norme del presente regolamento in materia di abusi non dovrebbero impedire alle piattaforme online di adottare altre misure per contrastare la fornitura di contenuti illegali da parte dei destinatari dei loro

Emendamento

L'abuso dei servizi delle (47)piattaforme online che consiste nel presentare con frequenza notifiche o reclami manifestamente infondati nel quadro rispettivamente dei meccanismi e dei sistemi istituiti ai sensi del presente regolamento mina la fiducia e lede i diritti e gli interessi legittimi delle parti interessate. È pertanto necessario mettere in atto garanzie adeguate e proporzionate contro tale abuso. A determinate condizioni le piattaforme online dovrebbero sospendere temporaneamente le loro attività pertinenti in relazione alla persona che ha messo in atto un comportamento abusivo. Le decisioni adottate al riguardo dalle piattaforme online dovrebbero poter essere sempre oggetto di ricorso e dovrebbero essere soggette alla vigilanza da parte del coordinatore dei servizi digitali competente. Le norme del presente regolamento in materia di abusi non dovrebbero impedire alle piattaforme online di adottare altre misure per contrastare gli abusi di tali servizi, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile. Tali norme lasciano impregiudicata l'eventuale possibilità prevista dal diritto dell'Unione o nazionale di considerare responsabili, anche a fini di risarcimento dei danni, le persone che hanno commesso abusi

servizi o altri abusi di tali servizi, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile. Tali norme lasciano impregiudicata l'eventuale possibilità prevista dal diritto dell'Unione o nazionale di considerare responsabili, anche a fini di risarcimento dei danni, le persone che hanno commesso abusi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

Una piattaforma online può in alcuni casi venire a conoscenza, ad esempio attraverso una notifica di una parte notificante o mediante proprie misure volontarie, di informazioni relative a determinate attività di un destinatario del servizio, quali la fornitura di determinati tipi di contenuti illegali, che giustifichino ragionevolmente, considerato l'insieme delle circostanze pertinenti di cui la piattaforma online è a conoscenza, il sospetto che il destinatario possa aver commesso, potenzialmente stia commettendo o probabilmente commetterà un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, quali i reati di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴. In tali casi la piattaforma online dovrebbe informare senza ritardo di tale sospetto le autorità di contrasto competenti, fornendo tutte le pertinenti informazioni a sua disposizione, compresi ove opportuno i contenuti in questione e una spiegazione del proprio sospetto. Il presente regolamento non fornisce la base giuridica per la profilazione dei destinatari dei servizi al fine dell'eventuale individuazione di reati da parte delle piattaforme online. Nell'informare le autorità di contrasto, le piattaforme online dovrebbero inoltre rispettare le altre norme

Emendamento

Una piattaforma online può in alcuni casi venire a conoscenza, ad esempio attraverso una notifica di una parte notificante o mediante proprie misure volontarie, di informazioni relative a determinate attività di un destinatario del servizio, quali la fornitura di determinati tipi di contenuti illegali, che giustifichino ragionevolmente, considerato l'insieme delle circostanze pertinenti di cui la piattaforma online è a conoscenza, il sospetto che il destinatario possa aver commesso, potenzialmente stia commettendo o probabilmente commetterà un reato. In tali casi la piattaforma online dovrebbe informare senza ritardo di tale sospetto le autorità di contrasto competenti, fornendo tutte le pertinenti informazioni a sua disposizione, compresi ove opportuno i contenuti in questione e una spiegazione del proprio sospetto. Il presente regolamento non fornisce la base giuridica per la profilazione dei destinatari dei servizi al fine dell'eventuale individuazione di reati da parte delle piattaforme online. Nell'informare le autorità di contrasto, le piattaforme online dovrebbero inoltre rispettare le altre norme applicabili del diritto dell'Unione o nazionale in materia di tutela dei diritti e delle libertà delle persone.

PE693.929v02-00 22/114 AD\1241288IT.docx

applicabili del diritto dell'Unione o nazionale in materia di tutela dei diritti e delle libertà delle persone.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

Al fine di contribuire a un ambiente online sicuro, affidabile e trasparente per i consumatori, nonché per altre parti interessate quali operatori commerciali concorrenti e titolari di diritti di proprietà intellettuale, e per dissuadere gli operatori commerciali dalla vendita di prodotti o servizi in violazione delle norme applicabili, le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali dovrebbero provvedere affinché tali operatori commerciali siano tracciabili. Gli operatori commerciali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire alla piattaforma online determinate informazioni essenziali, anche ai fini della promozione di messaggi o dell'offerta di prodotti. Tale prescrizione dovrebbe applicarsi anche agli operatori commerciali che promuovono messaggi riguardanti prodotti o servizi per conto di marchi sulla base dei relativi accordi. Le suddette piattaforme online dovrebbero conservare tutte le informazioni in modo sicuro per un periodo di tempo ragionevole che non vada al di là di quanto è necessario, in modo

Emendamento

Al fine di contribuire a un ambiente online sicuro, affidabile e trasparente per i consumatori, nonché per altre parti interessate quali operatori commerciali concorrenti e titolari di diritti di proprietà intellettuale, e per dissuadere gli operatori commerciali dalla vendita di prodotti o servizi in violazione delle norme applicabili, le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali dovrebbero provvedere affinché tali operatori commerciali sulle piattaforme siano tracciabili. Gli operatori commerciali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire alla piattaforma online determinate informazioni essenziali, anche ai fini della promozione di messaggi o dell'offerta di prodotti. Tale prescrizione dovrebbe applicarsi anche agli operatori commerciali che promuovono messaggi riguardanti prodotti o servizi per conto di marchi sulla base dei relativi accordi. Le suddette piattaforme online dovrebbero conservare tutte le informazioni in modo sicuro per un periodo di tempo ragionevole che non vada al di là di quanto è

⁴⁴ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

che, conformemente al diritto applicabile, compreso quello in materia di protezione dei dati personali, le autorità pubbliche e i privati aventi un interesse legittimo possano accedervi, anche tramite gli ordini di fornire informazioni di cui al presente regolamento.

necessario, in modo che, conformemente al diritto applicabile, compreso quello in materia di protezione dei dati personali, le autorità pubbliche e i privati aventi un interesse legittimo possano accedervi, anche tramite gli ordini di fornire informazioni di cui al presente regolamento.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

(50)Per garantire un'applicazione efficace e adeguata di tale obbligo, senza imporre oneri sproporzionati, le piattaforme online in questione dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per verificare l'affidabilità delle informazioni fornite dagli operatori commerciali interessati, in particolare utilizzando banche dati e interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali e il sistema di scambio di informazioni sull'IVA⁴⁵, o chiedendo agli operatori commerciali interessati di fornire documenti giustificativi affidabili, quali copie di documenti di identità, estratti conto certificati, certificati relativi alla società e certificati del registro delle imprese. Esse possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili per l'uso a distanza, che offrano un livello di affidabilità analogo ai fini del rispetto di tale obbligo. Le piattaforme online interessate non dovrebbero tuttavia essere tenute a intraprendere attività di accertamento dei fatti online eccessive o costose o a effettuare verifiche in loco. Non dovrebbe inoltre intendersi che tali piattaforme online, una volta compiuti gli sforzi ragionevoli richiesti dal presente regolamento, garantiscono l'affidabilità delle informazioni nei confronti dei

Emendamento

(50)Per garantire un'applicazione efficace e adeguata di tale obbligo, senza imporre oneri sproporzionati, le piattaforme online in questione dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per verificare l'affidabilità di alcune delle informazioni fornite dagli operatori commerciali interessati, in particolare utilizzando banche dati e interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali e il sistema di scambio di informazioni sull'IVA⁴⁵. Le piattaforme online interessate non dovrebbero essere tenute a intraprendere attività di accertamento dei fatti online eccessive o costose o a effettuare verifiche in loco. Non dovrebbe inoltre intendersi che tali piattaforme online, una volta compiuti gli sforzi ragionevoli richiesti dal presente regolamento, garantiscono l'affidabilità delle informazioni nei confronti dei consumatori o delle altre parti interessate né tali piattaforme dovrebbero essere responsabili di dette informazioni nel caso in cui risultino inesatte. Tali piattaforme online dovrebbero inoltre progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 8 della

PE693.929v02-00 24/114 AD\1241288IT.docx

consumatori o delle altre parti interessate. Tali piattaforme online dovrebbero inoltre progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶, all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷ e all'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸.

direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶, all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷ e all'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸.

45

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=it.

- ⁴⁶ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
- ⁴⁷ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
- ⁴⁸ Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

45

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=it.

- ⁴⁶ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
- ⁴⁷ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
- ⁴⁸ Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

(52)La pubblicità online svolge un ruolo importante nell'ambiente online, anche in riferimento alla prestazione dei servizi delle piattaforme online. La pubblicità online può tuttavia contribuire a rischi significativi, che variano dalla pubblicità che costituisce di per sé contenuto illegale al contributo a incentivi finanziari per la pubblicazione o l'amplificazione di attività e contenuti online illegali o comunque dannosi fino alla visualizzazione discriminatoria di pubblicità con ripercussioni sulla parità di trattamento e di opportunità dei cittadini. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a provvedere affinché i destinatari del servizio dispongano di determinate informazioni personalizzate che consentano loro di comprendere quando e per conto di chi sono visualizzate pubblicità. I destinatari del servizio dovrebbero inoltre disporre di informazioni sui principali parametri utilizzati per stabilire che vengono mostrate loro pubblicità specifiche, con spiegazioni rilevanti sulla logica seguita a tal fine, anche quando essa è basata sulla profilazione. Le prescrizioni del presente regolamento sulla fornitura di informazioni relative alla pubblicità lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelle riguardanti il diritto di opposizione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione e specificamente la necessità di ottenere il consenso dell'interessato

Emendamento

La pubblicità online svolge un (52)ruolo importante nell'ambiente online, anche in riferimento alla prestazione dei servizi delle piattaforme online. La pubblicità online può tuttavia contribuire a rischi significativi, che variano dalla pubblicità che costituisce di per sé contenuto illegale al contributo a incentivi finanziari per la pubblicazione o l'amplificazione di attività e contenuti online illegali o comunque dannosi fino alla visualizzazione discriminatoria di pubblicità con ripercussioni sulla parità di trattamento e di opportunità dei cittadini. Il modello indotto dalla pubblicità ha determinato profondi cambiamenti nelle modalità di presentazione delle informazioni e ha creato nuove forme di raccolta dei dati e modelli aziendali che non sempre sono positivi. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a provvedere affinché la raccolta di dati sia ridotta al minimo, la massimizzazione delle entrate derivanti dalla pubblicità non limiti la qualità del servizio e i destinatari del servizio dispongano di informazioni personalizzate ed esaustive che consentano loro di comprendere quando e per conto di chi sono visualizzate pubblicità. I destinatari del servizio dovrebbero inoltre disporre di informazioni sui principali parametri utilizzati per stabilire che vengono mostrate loro pubblicità specifiche, con spiegazioni rilevanti sulla logica seguita a tal fine, anche quando essa è basata sulla profilazione. Le prescrizioni del presente regolamento sulla fornitura di informazioni

PE693.929v02-00 26/114 AD\1241288IT.docx

prima del trattamento dei dati personali per la pubblicità mirata. Restano analogamente impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle riguardanti l'archiviazione di informazioni nell'apparecchiatura terminale e l'accesso a informazioni ivi archiviate

relative alla pubblicità lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelle riguardanti il diritto di opposizione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione e specificamente la necessità di ottenere il consenso dell'interessato prima del trattamento dei dati personali per la pubblicità mirata. Restano analogamente impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle riguardanti l'archiviazione di informazioni nell'apparecchiatura terminale e l'accesso a informazioni ivi archiviate.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 53

Testo della Commissione

Data l'importanza che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, per via del loro raggio d'azione, espresso in particolare come numero di destinatari del servizio, rivestono nel facilitare il dibattito pubblico, le operazioni economiche e la diffusione di informazioni, opinioni e idee e nell'influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online, è necessario imporre a tali piattaforme obblighi specifici, in aggiunta agli obblighi applicabili a tutte le piattaforme online. Tali obblighi supplementari per le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono necessari per affrontare tali preoccupazioni di interesse pubblico, in quanto non esistono misure alternative e meno restrittive che consentano di conseguire efficacemente lo stesso risultato.

Emendamento

Data l'importanza che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, per via del loro raggio d'azione, espresso in particolare come numero di destinatari del servizio, rivestono nel facilitare il dibattito pubblico, le operazioni economiche e la diffusione di informazioni, opinioni e idee e nell'influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online, è necessario imporre a tali piattaforme obblighi specifici, in aggiunta agli obblighi applicabili a tutte le piattaforme online. Tali obblighi supplementari per le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono necessari per affrontare le sfide ai diritti fondamentali, in quanto non esistono misure alternative e meno restrittive che consentano di conseguire efficacemente lo stesso risultato

Proposta di regolamento Considerando 54

Testo della Commissione

(54)Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono comportare rischi per la società diversi in termini di portata ed effetti rispetto a quelli presentati dalle piattaforme più piccole. Quando il numero di destinatari di una piattaforma raggiunge una quota significativa della popolazione dell'Unione, i rischi sistemici posti da tale piattaforma hanno un effetto sproporzionatamente negativo sull'Unione. Si dovrebbe ritenere che tale raggio d'azione significativo sussista quando il numero di destinatari supera la soglia operativa di 45 milioni, ossia un numero equivalente al 10 % della popolazione dell'Unione. Se necessario, la soglia operativa dovrebbe essere tenuta aggiornata attraverso modifiche attuate da atti delegati. Tali piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto essere soggette agli obblighi più stringenti in materia di dovere di diligenza, proporzionati al loro impatto sociale e ai rispettivi mezzi.

Emendamento

(54)Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono comportare rischi per la società e l'economia diversi in termini di portata ed effetti rispetto a quelli presentati dalle piattaforme più piccole. Quando il numero di destinatari di una piattaforma raggiunge una quota significativa della popolazione dell'Unione, i rischi sistemici posti da tale piattaforma hanno un effetto socioeconomico sproporzionatamente negativo sull'Unione. Si dovrebbe ritenere che tale raggio d'azione significativo sussista quando il numero di destinatari supera la soglia operativa di 45 milioni, ossia un numero equivalente al 10 % della popolazione dell'Unione. Se necessario, la soglia operativa dovrebbe essere tenuta aggiornata attraverso modifiche attuate da atti delegati e tenere conto dell'evoluzione della popolazione dell'UE. Tali piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto essere soggette agli obblighi più stringenti in materia di dovere di diligenza, proporzionati al loro impatto sociale e ai rispettivi mezzi.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

(55) In considerazione degli effetti di rete che caratterizzano l'economia delle piattaforme, la base di utenti di una piattaforma online può rapidamente accrescersi e raggiungere le proporzioni di una piattaforma online di dimensioni molto grandi, con il relativo impatto sul mercato

Emendamento

(55) In considerazione degli effetti di rete che caratterizzano l'economia delle piattaforme, la base di utenti di una piattaforma online può rapidamente accrescersi e raggiungere le proporzioni di una piattaforma online di dimensioni molto grandi, con il relativo impatto sul mercato

PE693.929v02-00 28/114 AD\1241288IT.docx

interno. Ciò può verificarsi nel caso di una crescita esponenziale fatta registrare in un breve periodo di tempo o nel caso di un'ampia presenza globale e di un elevato fatturato che consentano alla piattaforma online di sfruttare appieno gli effetti di rete e le economie di scala e di diversificazione. Un fatturato annuo o una capitalizzazione di mercato di livello elevato possono in particolare rappresentare un indice di rapida scalabilità in termini di portata degli utenti. In tali casi il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe poter chiedere a una piattaforma comunicazioni più frequenti in merito alla base di utenti così da poter individuare tempestivamente il momento in cui essa dovrebbe essere designata come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento.

interno, sugli operatori economici e sui consumatori. Ciò può verificarsi nel caso di una crescita esponenziale fatta registrare in un breve periodo di tempo o nel caso di un'ampia presenza globale e di un elevato fatturato che consentano alla piattaforma online di sfruttare appieno gli effetti di rete e le economie di scala e di diversificazione. Un fatturato annuo o una capitalizzazione di mercato di livello elevato possono in particolare rappresentare un indice di rapida scalabilità in termini di portata degli utenti. In tali casi il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe poter chiedere a una piattaforma comunicazioni più frequenti in merito alla base di utenti così da poter individuare tempestivamente il momento in cui essa dovrebbe essere designata come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 56

Testo della Commissione

Le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono utilizzate in un modo che influenza fortemente la sicurezza online, la definizione del dibattito e dell'opinione pubblica nonché il commercio online. La modalità di progettazione dei loro servizi è generalmente ottimizzata a vantaggio dei loro modelli aziendali spesso basati sulla pubblicità e può destare preoccupazioni sociali. In assenza di regolamentazione ed esecuzione efficaci, esse possono stabilire le regole del gioco, senza di fatto individuare e attenuare i rischi e i danni sociali ed economici che possono causare. Ai sensi del presente regolamento le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto valutare i rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi, nonché dai

Emendamento

Le piattaforme online di dimensioni (56)molto grandi sono utilizzate in un modo che influenza fortemente la sicurezza online, la definizione del dibattito e dell'opinione pubblica nonché il commercio online. La modalità di progettazione dei loro servizi è generalmente ottimizzata a vantaggio dei loro modelli aziendali spesso basati sulla pubblicità e può destare preoccupazioni sociali. In assenza di regolamentazione ed esecuzione efficaci sia a livello europeo sia a livello nazionale, esse possono stabilire le regole del gioco, senza di fatto individuare e attenuare i rischi e i danni sociali ed economici che possono causare. Ai sensi del presente regolamento le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto valutare i rischi sistemici derivanti dal funzionamento e

potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi, e adottare opportune misure di attenuazione. dall'uso dei loro servizi, nonché dai potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi, e adottare opportune misure di attenuazione *trasparenti volte a porre rimedio*, in particolare, alle bolle e agli effetti di filtraggio.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 57

Testo della Commissione

Dovrebbero essere valutate in modo approfondito tre categorie di rischi sistemici. La prima categoria riguarda i rischi associati all'abuso dei loro servizi attraverso la diffusione di contenuti illegali, quale la diffusione di materiale pedopornografico o l'illecito incitamento all'odio, e lo svolgimento di attività illegali, quali la vendita di prodotti o servizi vietati dal diritto dell'Unione o nazionale. compresi i prodotti contraffatti. Ad esempio, e fatta salva la responsabilità personale del destinatario del servizio di piattaforme online di dimensioni molto grandi per l'eventuale illegalità della sua attività ai sensi del diritto applicabile, tale diffusione o tali attività possono costituire un rischio sistemico significativo laddove l'accesso a tali contenuti possa essere amplificato da account con una portata particolarmente ampia. La seconda categoria riguarda gli effetti del servizio sull'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali. compresi libertà di espressione e di informazione, il diritto alla vita privata, il diritto alla non discriminazione e i diritti del minore. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, in relazione alla progettazione dei sistemi algoritmici utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o all'abuso dei loro servizi attraverso la presentazione di notifiche abusive o altri metodi per ostacolare la

Emendamento

Dovrebbero essere valutate in modo approfondito tre categorie di rischi sistemici. La prima categoria riguarda i rischi associati all'abuso dei loro servizi attraverso la diffusione di contenuti illegali, quale la diffusione di materiale pedopornografico o l'illecito incitamento all'odio, e lo svolgimento di attività illegali, quali la vendita di prodotti o servizi vietati dal diritto dell'Unione o nazionale. compresi i prodotti contraffatti. Ad esempio, e fatta salva la responsabilità personale del destinatario del servizio di piattaforme online di dimensioni molto grandi per l'eventuale illegalità della sua attività ai sensi del diritto applicabile, tale diffusione o tali attività possono costituire un rischio sistemico significativo per la società e l'economia laddove l'accesso a tali contenuti possa essere amplificato da account con una portata particolarmente ampia. La seconda categoria riguarda gli effetti del servizio sull'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi libertà di espressione e di informazione, il diritto alla vita privata, il diritto alla non discriminazione e i diritti del minore. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, in relazione alla progettazione dei sistemi algoritmici utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o all'abuso dei loro servizi attraverso la presentazione di notifiche abusive o altri

PE693.929v02-00 30/114 AD\1241288IT.docx

concorrenza o mettere a tacere l'espressione. La terza categoria di rischi riguarda la manipolazione intenzionale e spesso coordinata del servizio della piattaforma, con effetti prevedibili sulla salute pubblica, sul dibattito civico, sui processi elettorali, sulla sicurezza pubblica e sulla tutela dei minori, tenuto conto della necessità di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, dalla creazione di account falsi, dall'uso di bot e da altri comportamenti automatizzati o parzialmente automatizzati che possono condurre alla rapida e ampia diffusione di informazioni che costituiscono contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali della piattaforma online.

metodi per ostacolare la concorrenza o mettere a tacere l'espressione. La terza categoria di rischi riguarda la manipolazione intenzionale e spesso coordinata del servizio della piattaforma, con effetti prevedibili sulla salute pubblica, sul dibattito civico, sui processi elettorali, sulla sicurezza pubblica e sulla tutela dei minori, tenuto conto della necessità di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, dalla creazione di account falsi, dall'uso di bot e da altri comportamenti automatizzati o parzialmente automatizzati che possono condurre alla rapida e ampia diffusione di informazioni che costituiscono contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali della piattaforma online.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 58

Testo della Commissione

Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero porre in essere le misure necessarie per attenuare con diligenza i rischi sistemici individuati nella valutazione del rischio. Nell'ambito di tali misure di attenuazione le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero prendere in considerazione, ad esempio, la possibilità di rafforzare o altrimenti adeguare la progettazione e il funzionamento delle loro attività di moderazione dei contenuti, dei loro sistemi algoritmici di raccomandazione e delle loro interfacce online, così da scoraggiare e limitare la diffusione di contenuti illegali, oppure l'adeguamento dei loro processi decisionali o delle loro condizioni generali. Esse possono inoltre includere misure correttive, quali la soppressione degli introiti pubblicitari per specifici contenuti,

Emendamento

Le piattaforme online di dimensioni (58)molto grandi dovrebbero porre in essere le misure necessarie per attenuare con diligenza i rischi sistemici individuati nella valutazione del rischio. Nell'ambito di tali misure di attenuazione le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero prendere in considerazione, ad esempio, la possibilità di rafforzare o altrimenti adeguare la progettazione e il funzionamento delle loro attività di moderazione dei contenuti, dei loro sistemi algoritmici di raccomandazione e delle loro interfacce online, così da scoraggiare e limitare la diffusione di contenuti illegali, oppure l'adeguamento dei loro processi decisionali o delle loro condizioni generali. Esse possono inoltre includere misure correttive, quali la soppressione degli introiti pubblicitari per specifici contenuti,

AD\1241288IT.docx 31/114 PE693.929v02-00

o altre azioni, quali il miglioramento della visibilità delle fonti di informazione autorevoli. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rafforzare i loro processi interni o la vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici. Esse possono inoltre avviare o aumentare la cooperazione con i segnalatori attendibili, organizzare scambi e sessioni di formazione con le organizzazioni di segnalatori attendibili e cooperare con altri prestatori di servizi, anche avviando codici di condotta o aderendo a codici di condotta esistenti o ad altre misure di autoregolamentazione. Le misure adottate dovrebbero rispettare le prescrizioni in materia di diligenza del presente regolamento ed essere efficaci e adeguate al fine di attenuare i rischi specifici individuati, nell'interesse di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli, e dovrebbero essere proporzionate alla luce della capacità economica delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dell'esigenza di evitare restrizioni non necessarie all'uso dei loro servizi, tenendo debitamente conto dei potenziali effetti negativi sui diritti fondamentali dei destinatari del servizio.

o altre azioni, quali il miglioramento della visibilità delle fonti di informazione autorevoli. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rafforzare i loro processi interni o la vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici. Tale rafforzamento potrebbe includere un maggior ricorso e l'assegnazione di risorse alla moderazione di contenuti in lingue diverse dall'inglese. Esse possono inoltre avviare o aumentare la cooperazione con i segnalatori attendibili, organizzare scambi e sessioni di formazione con le organizzazioni di segnalatori attendibili e cooperare con altri prestatori di servizi, anche avviando codici di condotta o aderendo a codici di condotta esistenti o ad altre misure di autoregolamentazione. Le misure adottate dovrebbero rispettare le prescrizioni in materia di diligenza del presente regolamento ed essere efficaci e adeguate al fine di attenuare i rischi specifici individuati, nell'interesse di garantire l'ordine pubblico, *la natura concorrenziale* dell'economia e la sicurezza delle attività commerciali, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli, e dovrebbero essere proporzionate alla luce della capacità economica delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dell'esigenza di evitare restrizioni non necessarie all'uso dei loro servizi, tenendo debitamente conto dei potenziali effetti negativi sui diritti fondamentali dei destinatari del servizio.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(60 bis) I revisori dei servizi digitali, siano essi indipendenti o meno, devono

PE693.929v02-00 32/114 AD\1241288IT.docx

disporre di capacità e competenze tecnologiche e operative specifiche del settore. È inoltre necessario che siano esperti, tra l'altro, delle pertinenti questioni sociali, economiche e inerenti ai diritti umani. Non si può automaticamente presumere che membri del personale delle imprese esistenti che forniscono servizi di consulenza in materia contabile e di audit, legale e di TIC o di imprese simili dispongano delle competenze necessarie per qualificarsi come revisori. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero pertanto formulare, dopo aver consultato tutti i soggetti coinvolti, protocolli che consentano di valutare e accreditare revisori dei servizi digitali, preferibilmente nel rispetto di norme chiare basate sulle prassi dell'Unione, e istituire dunque registri di revisori accreditati a livello nazionale e a livello dell'Unione.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 62

Testo della Commissione

Un elemento essenziale dell'attività di una piattaforma online di dimensioni molto grandi consiste nel modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nella sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio. Ciò avviene, ad esempio, suggerendo, classificando e mettendo in ordine di priorità le informazioni in base ad algoritmi, distinguendole attraverso testo o altre rappresentazioni visive oppure selezionando in altro modo le informazioni fornite dai destinatari. Tali sistemi di raccomandazione possono avere effetti significativi sulla capacità dei destinatari di reperire informazioni e interagire con esse online. Essi svolgono inoltre un ruolo

Emendamento

(62)Un elemento essenziale dell'attività di una piattaforma online consiste nel modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nella sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio. Ciò avviene, ad esempio, suggerendo, classificando e mettendo in ordine di priorità le informazioni in base ad algoritmi, distinguendole attraverso testo o altre rappresentazioni visive oppure selezionando in altro modo le informazioni fornite dai destinatari. Tali sistemi di raccomandazione possono avere effetti significativi sulla capacità dei destinatari di reperire informazioni e interagire con esse online. Essi svolgono inoltre un ruolo

importante nell'amplificazione di determinati messaggi, nella diffusione virale delle informazioni e nella sollecitazione del comportamento online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto provvedere affinché i destinatari siano adeguatamente informati e possano influenzare le informazioni che vengono loro presentate. Esse dovrebbero indicare chiaramente i principali parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile per far sì che i destinatari comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità. Esse dovrebbero inoltre adoperarsi affinché i destinatari dispongano di opzioni alternative per i principali parametri, comprese opzioni non basate sulla profilazione del destinatario.

importante nell'amplificazione di determinati messaggi, nella diffusione virale delle informazioni e nella sollecitazione del comportamento online. Le piattaforme online dovrebbero pertanto provvedere affinché i destinatari siano adeguatamente informati dell'utilizzo dei sistemi di raccomandazione e del fatto di poter influenzare le informazioni che vengono loro presentate. Esse dovrebbero indicare chiaramente i principali parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile per far sì che i destinatari comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero inoltre adoperarsi affinché i destinatari dispongano di opzioni alternative per i principali parametri, comprese opzioni non basate sulla profilazione del destinatario.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 63

Testo della Commissione

I sistemi pubblicitari utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi pongono rischi particolari e richiedono ulteriore vigilanza pubblica e regolamentare in ragione del loro raggio d'azione e della loro capacità di rivolgersi ai destinatari del servizio e raggiungerli in base al loro comportamento all'interno e all'esterno dell'interfaccia online della piattaforma. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero garantire l'accesso del pubblico ai registri della pubblicità visualizzata sulle loro interfacce online per facilitare la vigilanza e la ricerca sui rischi emergenti derivanti dalla distribuzione della pubblicità online, ad esempio in relazione alla pubblicità illegale o alle tecniche di manipolazione e

Emendamento

(63)I sistemi pubblicitari utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi pongono rischi particolari, a livello sia economico sia politico, e richiedono ulteriore vigilanza pubblica e regolamentare in ragione del loro raggio d'azione e della loro capacità di rivolgersi ai destinatari del servizio e raggiungerli in base al loro comportamento all'interno e all'esterno dell'interfaccia online della piattaforma. In particolare, l'accumulo di dati personali da parte delle piattaforme online si traduce in un bene commerciale considerevole, che viene spesso utilizzato per conferire un vantaggio a determinati operatori economici. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto garantire l'accesso del pubblico ai

PE693.929v02-00 34/114 AD\1241288IT.docx

alla disinformazione che hanno ripercussioni negative reali e prevedibili sulla salute pubblica, sulla sicurezza pubblica, sul dibattito civico, sulla partecipazione politica e sull'uguaglianza. I registri dovrebbero comprendere i contenuti della pubblicità e i relativi dati sull'inserzionista e sulla fornitura della pubblicità, in particolare qualora si tratti di pubblicità mirata.

registri della pubblicità visualizzata sulle loro interfacce online per facilitare la vigilanza e la ricerca sui rischi emergenti derivanti dalla distribuzione della pubblicità online, ad esempio in relazione alla pubblicità illegale o alle tecniche di manipolazione e alla disinformazione che hanno ripercussioni negative reali e prevedibili sulla salute pubblica, sulla sicurezza pubblica, sul dibattito civico, sulla partecipazione politica e sull'uguaglianza. I registri dovrebbero comprendere i contenuti della pubblicità e i relativi dati sull'inserzionista e sulla fornitura della pubblicità, in particolare qualora si tratti di pubblicità mirata.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 65

Testo della Commissione

Data la complessità del (65)funzionamento dei sistemi utilizzati e i rischi sistemici che essi presentano per la società, è opportuno che le piattaforme online di dimensioni molto grandi designino responsabili della conformità, che dovrebbero possedere le qualifiche necessarie per rendere operative le misure e monitorare la conformità al presente regolamento all'interno dell'organizzazione della piattaforma. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero adoperarsi affinché il responsabile della conformità sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti il presente regolamento. In considerazione degli ulteriori rischi relativi alle loro attività e dei loro obblighi supplementari ai sensi del presente regolamento, le altre prescrizioni in materia di trasparenza stabilite nel presente regolamento dovrebbero essere integrate da obblighi di trasparenza supplementari applicabili specificamente

Emendamento

Data la complessità del (65)funzionamento dei sistemi utilizzati e i rischi sistemici che essi presentano per la società *e l'economia*, è opportuno che le piattaforme online di dimensioni molto grandi designino responsabili della conformità, che dovrebbero possedere le qualifiche necessarie per rendere operative le misure e monitorare la conformità al presente regolamento all'interno dell'organizzazione della piattaforma. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero adoperarsi affinché il responsabile della conformità sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti il presente regolamento. In considerazione degli ulteriori rischi relativi alle loro attività e dei loro obblighi supplementari ai sensi del presente regolamento, le altre prescrizioni in materia di trasparenza stabilite nel presente regolamento dovrebbero essere integrate da obblighi di trasparenza supplementari applicabili

alle piattaforme online di dimensioni molto grandi, in particolare l'obbligo di riferire in merito alle valutazioni dei rischi svolte e alle successive misure adottate secondo quanto previsto dal presente regolamento. specificamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi, in particolare l'obbligo di riferire in merito alle valutazioni dei rischi svolte e alle successive misure adottate secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(65 bis) Per le piattaforme online di dimensioni molto grandi è auspicabile introdurre requisiti di interoperabilità, in quanto possono creare nuove opportunità per lo sviluppo di servizi innovativi, superare l'effetto lock-in delle piattaforme chiuse e garantire la concorrenza e la scelta degli utenti. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero fornire un'interfaccia per programmi applicativi mediante la quale le piattaforme di terze parti e i relativi destinatari possano interagire con i servizi accessori e, ove possibile, con le principali funzionalità e i destinatari dei servizi principali offerti dalla piattaforma. I requisiti di interoperabilità non impediscono alle piattaforme di offrire funzionalità aggiuntive non essenziali ai loro destinatari.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 66

Testo della Commissione

(66) Al fine di agevolare l'applicazione efficace e coerente degli obblighi previsti dal presente regolamento la cui l'attuazione può richiedere mezzi tecnologici, è importante promuovere norme settoriali

Emendamento

(66) Al fine di agevolare l'applicazione efficace e coerente degli obblighi previsti dal presente regolamento la cui l'attuazione può richiedere mezzi tecnologici, è importante promuovere norme settoriali

PE693.929v02-00 36/114 AD\1241288IT.docx

volontarie che riguardino l'interoperabilità dei registri della pubblicità o che contemplino determinate procedure tecniche per le quali l'industria può contribuire a sviluppare mezzi standardizzati al fine di ottemperare al presente regolamento, ad esempio consentendo la presentazione di notifiche anche mediante interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Tali norme potrebbero essere utili in particolare per i prestatori di servizi intermediari relativamente piccoli. Le norme potrebbero distinguere tra diversi tipi di contenuti illegali o diversi tipi di servizi intermediari, a seconda dei casi.

volontarie che riguardino *l'interoperabilità* delle piattaforme di hosting di contenuti o l'interoperabilità dei registri della pubblicità o che contemplino determinate procedure tecniche per le quali l'industria può contribuire a sviluppare mezzi standardizzati al fine di ottemperare al presente regolamento, ad esempio consentendo la presentazione di notifiche anche mediante interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Tali norme potrebbero essere utili in particolare per i prestatori di servizi intermediari relativamente piccoli. Le norme potrebbero distinguere tra diversi tipi di contenuti illegali o diversi tipi di servizi intermediari, a seconda dei casi.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 68

Testo della Commissione

È opportuno che per i suddetti codici di condotta il presente regolamento individui determinati ambiti da prendere in considerazione. In particolare è opportuno valutare, mediante accordi di autoregolamentazione e di coregolamentazione, misure di attenuazione dei rischi riguardanti specifici tipi di contenuti illegali. Un altro ambito da prendere in considerazione riguarda gli eventuali effetti negativi dei rischi sistemici sulla società e sulla democrazia. quali la disinformazione o le attività di manipolazione e abuso. Ciò comprende operazioni coordinate volte ad amplificare informazioni, compresa la disinformazione, come l'utilizzo di bot o account falsi per la creazione di informazioni false o fuorvianti, talvolta a scopo di lucro, che sono particolarmente dannose per i destinatari del servizio vulnerabili, quali i minori. In relazione a tali ambiti l'adesione a un determinato codice di condotta e il suo

Emendamento

È opportuno che per i suddetti codici di condotta il presente regolamento individui determinati ambiti da prendere in considerazione. In particolare è opportuno valutare, mediante accordi di autoregolamentazione e di coregolamentazione, misure di attenuazione dei rischi riguardanti specifici tipi di contenuti illegali. Un altro ambito da prendere in considerazione riguarda gli eventuali effetti negativi dei rischi sistemici sulla società, sull'economia e sulla democrazia, quali la disinformazione o le attività di manipolazione e abuso. Ciò comprende operazioni coordinate volte ad amplificare informazioni, compresa la disinformazione, come l'utilizzo di bot o account falsi per la creazione di informazioni false o fuorvianti, talvolta a scopo di lucro, che da un punto di vista macroeconomico sono particolarmente dannose per i destinatari del servizio vulnerabili, quali i minori, ma che

rispetto da parte di una piattaforma online di dimensioni molto grandi possono essere ritenuti una misura di attenuazione dei rischi adeguata. Il fatto che una piattaforma online rifiuti, senza adeguate spiegazioni, l'invito della Commissione a partecipare all'applicazione di un tale codice di condotta potrebbe essere preso in considerazione, se del caso, nel determinare se la piattaforma online abbia violato gli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

potrebbero anche pregiudicare la natura concorrenziale del mercato. In relazione a tali ambiti l'adesione a un determinato codice di condotta e il suo rispetto da parte di una piattaforma online di dimensioni molto grandi possono essere ritenuti una misura di attenuazione dei rischi adeguata. Il fatto che una piattaforma online rifiuti, senza adeguate spiegazioni, l'invito della Commissione a partecipare all'applicazione di un tale codice di condotta potrebbe essere preso in considerazione, se del caso, nel determinare se la piattaforma online abbia violato gli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 71

Testo della Commissione

In caso di circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica, la Commissione può avviare l'elaborazione di protocolli di crisi per coordinare una risposta rapida, collettiva e transfrontaliera nell'ambiente online. Nelle circostanze straordinarie possono rientrare gli eventi imprevedibili, quali i terremoti, gli uragani, le pandemie e le altre gravi minacce per la salute pubblica a carattere transfrontaliero, le guerre e gli atti di terrorismo, in cui, ad esempio, le piattaforme online possono essere utilizzate in modo improprio per la rapida diffusione di contenuti illegali o disinformazione o in cui sorge la necessità di divulgare velocemente informazioni affidabili. Alla luce dell'importante ruolo svolto dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi nella diffusione di informazioni nelle nostre società e a livello transfrontaliero, tali piattaforme dovrebbero essere incoraggiate a elaborare e applicare protocolli di crisi specifici. Tali protocolli di crisi dovrebbero essere attivati

Emendamento

In caso di circostanze straordinarie (71)che incidono sulla sicurezza pubblica, sull'economia di uno o più Stati membri o sulla salute pubblica, la Commissione può avviare l'elaborazione di protocolli di crisi per coordinare una risposta rapida, collettiva e transfrontaliera nell'ambiente online. Nelle circostanze straordinarie possono rientrare gli eventi imprevedibili, quali i terremoti, gli uragani, le pandemie e le altre gravi minacce per la salute pubblica a carattere transfrontaliero, le guerre e gli atti di terrorismo, in cui, ad esempio, le piattaforme online possono essere utilizzate in modo improprio per la rapida diffusione di contenuti illegali o disinformazione o in cui sorge la necessità di divulgare velocemente informazioni affidabili. Alla luce dell'importante ruolo svolto dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi nella diffusione di informazioni nelle nostre società e a livello transfrontaliero, tali piattaforme dovrebbero essere incoraggiate a elaborare e applicare protocolli di crisi specifici. Tali

PE693.929v02-00 38/114 AD\1241288IT.docx

solo per un periodo di tempo limitato e le misure adottate dovrebbero anch'esse essere limitate a quanto strettamente necessario per far fronte alle circostanze eccezionali. Tali misure dovrebbero essere coerenti con il presente regolamento e non dovrebbero costituire per le piattaforme online di dimensioni molto grandi partecipanti un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che esse trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di contenuti illegali.

protocolli di crisi dovrebbero essere attivati solo per un periodo di tempo limitato e le misure adottate dovrebbero anch'esse essere limitate a quanto strettamente necessario per far fronte alle circostanze eccezionali. Tali misure dovrebbero essere coerenti con il presente regolamento e non dovrebbero costituire per le piattaforme online di dimensioni molto grandi partecipanti un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che esse trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di contenuti illegali.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 71 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di garantire che il (71 bis) ruolo sistemico delle piattaforme online di dimensioni molto grandi non comprometta il mercato interno escludendo ingiustamente nuovi operatori innovativi, tra cui PMI, imprenditori e start up, sono necessarie norme supplementari che consentano ai destinatari di un servizio di passare da una piattaforma digitale o un ecosistema di Internet a un altro, di connettersi e interoperare tra gli stessi. Pertanto, gli obblighi in materia di interoperabilità dovrebbero imporre alle piattaforme online di dimensioni molto grandi di condividere strumenti, dati, competenze e risorse adeguati. Nell'ambito di tali misure, è opportuno che la Commissione esamini diverse tecnologie, nonché norme e protocolli aperti, compresa la possibilità di interfacce tecniche (interfaccia per programmi applicativi), che consentirebbero ai destinatari del servizio o ad altri partecipanti al mercato di beneficiare delle principali funzionalità

delle piattaforme online di dimensioni molto grandi per lo scambio di informazioni.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 77

Testo della Commissione

Gli Stati membri dovrebbero conferire al coordinatore dei servizi digitali e a qualsiasi altra autorità competente designata a norma del presente regolamento poteri e mezzi sufficienti a garantire indagini e attività di esecuzione efficaci. I coordinatori dei servizi digitali dovrebbero in particolare poter cercare e ottenere informazioni situate nel loro territorio, anche nel contesto di indagini congiunte, tenendo in debito conto il fatto che le misure di vigilanza ed esecuzione riguardanti un prestatore soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro dovrebbero essere adottate dal coordinatore dei servizi digitali di tale altro Stato membro, se del caso in conformità delle procedure relative alla cooperazione transfrontaliera.

Emendamento

(77)Gli Stati membri dovrebbero conferire al coordinatore dei servizi digitali e a qualsiasi altra autorità competente designata a norma del presente regolamento poteri, risorse umane e mezzi finanziari sufficienti a garantire indagini e attività di esecuzione efficaci. I coordinatori dei servizi digitali dovrebbero in particolare poter cercare e ottenere informazioni situate nel loro territorio, anche nel contesto di indagini congiunte, tenendo in debito conto il fatto che le misure di vigilanza ed esecuzione riguardanti un prestatore soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro dovrebbero essere adottate dal coordinatore dei servizi digitali di tale altro Stato membro, se del caso in conformità delle procedure relative alla cooperazione transfrontaliera. Inoltre, il coordinatore dei servizi digitali di ciascuno Stato membro dovrebbe instaurare un rapporto strutturato di collaborazione con le autorità nazionali competenti e con le autorità di regolamentazione finanziaria operanti nel loro territorio.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 87

Testo della Commissione

(87) In considerazione delle sfide specifiche che possono emergere quando si tratta di valutare e garantire la conformità

Emendamento

(87) In considerazione delle sfide specifiche che possono emergere quando si tratta di valutare e garantire la conformità

PE693.929v02-00 40/114 AD\1241288IT.docx

di una piattaforma online di dimensioni molto grandi, ad esempio per quanto riguarda la portata o la complessità di una presunta violazione o la necessità di particolari competenze o capacità a livello dell'Unione, i coordinatori dei servizi digitali dovrebbero avere la possibilità di chiedere, su base volontaria, l'intervento della *Commissione* affinché eserciti i suoi poteri di indagine ed esecuzione a norma del presente regolamento.

di una piattaforma online di dimensioni molto grandi, ad esempio per quanto riguarda la portata o la complessità di una presunta violazione o la necessità di particolari competenze o capacità a livello dell'Unione, i coordinatori dei servizi digitali dovrebbero avere la possibilità di chiedere, su base volontaria, *l'assistenza della Commissione o comunque* l'intervento della *stessa* affinché eserciti i suoi poteri di indagine ed esecuzione a norma del presente regolamento.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 93 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(93 bis) Tuttavia, il settore dei servizi digitali si evolve rapidamente e l'Unione non può permettersi un regolamento che non sia al passo con le innovazioni tecnologiche e operative. Le strutture di governance dovrebbero rimanere idonee allo scopo, flessibili e trasparenti. Pur garantendo la responsabilità degli operatori del settore, esse stesse dovrebbero rimanere responsabili. Eventuali strutture normative in cui a un'unica istituzione siano conferiti poteri che le consentano apparentemente di operare come pubblica accusa, giudice e giuria, potrebbero facilmente creare problemi in termini di bilanciamento dei poteri, stimolando ulteriori contenziosi; una simile struttura potrebbe anche rivelarsi meno flessibile nel far fronte all'innovazione. Il comitato dovrebbe pertanto effettuare, nel corso dei primi cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, una valutazione costante delle strutture di governance correlate al presente regolamento e formulare infine raccomandazioni per il loro miglioramento, la loro razionalizzazione e

il consolidamento dei meccanismi di bilanciamento dei poteri.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 94

Testo della Commissione

(94) Data l'importanza delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, in considerazione del loro raggio d'azione e del loro impatto, la loro inosservanza degli obblighi specifici ad esse applicabili può incidere su un numero considerevole di destinatari dei servizi in diversi Stati membri e può causare considerevoli danni per la società; tali inadempienze possono anche rivelarsi particolarmente complesse da individuare e affrontare.

Emendamento

(94) Data l'importanza delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, in considerazione del loro raggio d'azione e del loro impatto, la loro inosservanza degli obblighi specifici ad esse applicabili può incidere su un numero considerevole di destinatari dei servizi in diversi Stati membri e può causare considerevoli danni per la società *e l'economia*; tali inadempienze possono anche rivelarsi particolarmente complesse da individuare e affrontare.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 97

Testo della Commissione

La Commissione dovrebbe mantenere la libertà di decidere se intende intervenire o no nelle situazioni in cui è autorizzata a farlo a norma del presente regolamento. Una volta che la Commissione ha avviato il procedimento, ai coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento interessati dovrebbe essere impedito l'esercizio dei loro poteri di indagine e di esecuzione in relazione alla pertinente condotta della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, in modo da evitare duplicazioni, incoerenze e rischi dal punto di vista del principio del ne bis in idem. Nell'interesse dell'efficacia, a tali coordinatori dei servizi digitali non

Emendamento

In virtù del presente regolamento e di altre pertinenti normative dell'Unione, la Commissione dovrebbe decidere se intervenire o no nelle situazioni in cui è autorizzata a farlo a norma del presente regolamento. Una volta che la Commissione ha avviato il procedimento, ai coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento interessati dovrebbe essere impedito l'esercizio dei loro poteri di indagine e di esecuzione in relazione alla pertinente condotta della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, in modo da evitare duplicazioni, incoerenze e rischi dal punto di vista del principio del ne bis in idem. Nell'interesse dell'efficacia, a tali

PE693.929v02-00 42/114 AD\1241288IT.docx

dovrebbe tuttavia essere impedito l'esercizio dei loro poteri di assistere la Commissione, su sua richiesta nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, o in relazione ad altre condotte, comprese condotte da parte della stessa piattaforma online di dimensioni molto grandi che si sospetta costituiscano nuove violazioni. Tali coordinatori dei servizi digitali, nonché il comitato e altri coordinatori dei servizi digitali se del caso, dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni e l'assistenza necessarie affinché essa possa svolgere efficacemente i propri compiti, mentre la Commissione dovrebbe a sua volta tenerli informati sull'esercizio dei suoi poteri a seconda dei casi. A tale riguardo la Commissione dovrebbe, ove opportuno, tenere conto delle pertinenti valutazioni effettuate dal comitato o dai coordinatori dei servizi digitali interessati e delle pertinenti prove e informazioni da essi raccolte, fatti salvi i poteri e la responsabilità della Commissione di svolgere indagini supplementari nella misura necessaria.

coordinatori dei servizi digitali non dovrebbe tuttavia essere impedito l'esercizio dei loro poteri di assistere la Commissione, su sua richiesta nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, o in relazione ad altre condotte, comprese condotte da parte della stessa piattaforma online di dimensioni molto grandi che si sospetta costituiscano nuove violazioni. Tali coordinatori dei servizi digitali, nonché il comitato e altri coordinatori dei servizi digitali se del caso, dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni e l'assistenza necessarie affinché essa possa svolgere efficacemente i propri compiti, mentre la Commissione dovrebbe a sua volta tenerli informati sull'esercizio dei suoi poteri a seconda dei casi. A tale riguardo la Commissione dovrebbe, ove opportuno, tenere conto delle pertinenti valutazioni effettuate dal comitato o dai coordinatori dei servizi digitali interessati e delle pertinenti prove e informazioni da essi raccolte, fatti salvi i poteri e la responsabilità della Commissione di svolgere indagini supplementari nella misura necessaria.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 99

Testo della Commissione

(99) La Commissione dovrebbe in particolare avere accesso ai pertinenti documenti, dati e informazioni necessari per avviare e condurre indagini e per monitorare il rispetto dei pertinenti obblighi stabiliti nel presente regolamento, a prescindere da chi sia in possesso dei documenti, dei dati o delle informazioni in questione e indipendentemente dalla forma, dal formato, dal supporto di memorizzazione o dal luogo preciso in cui essi sono conservati. È opportuno che la Commissione possa chiedere direttamente

Emendamento

(99) La Commissione, laddove possa dimostrare motivi per ritenere che una piattaforma online di dimensioni molto grandi non sia conforme al presente regolamento, dovrebbe in particolare avere accesso ai pertinenti documenti, dati e informazioni necessari per avviare e condurre indagini e per monitorare il rispetto dei pertinenti obblighi stabiliti nel presente regolamento, a prescindere da chi sia in possesso dei documenti, dei dati o delle informazioni in questione e indipendentemente dalla forma, dal

AD\1241288IT.docx 43/114 PE693.929v02-00

alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, ai terzi interessati o a persone fisiche di fornire prove, dati e informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe inoltre poter chiedere informazioni pertinenti a qualunque autorità pubblica, organismo o agenzia negli Stati membri o a qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini del presente regolamento. È opportuno che la Commissione abbia la facoltà di chiedere accesso alle banche dati e agli algoritmi delle persone interessate e spiegazioni in merito a tali banche dati e algoritmi, di sentire, con il consenso di tali persone, chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni. La Commissione dovrebbe inoltre disporre del potere di effettuare le ispezioni necessarie all'esecuzione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. I suddetti poteri di indagine mirano a integrare la possibilità per la Commissione di chiedere ai coordinatori dei servizi digitali e alle altre autorità degli Stati membri assistenza, ad esempio nell'esercizio di tali poteri o fornendo informazioni.

formato, dal supporto di memorizzazione o dal luogo preciso in cui essi sono conservati. È opportuno che la Commissione possa chiedere direttamente alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, ai terzi interessati o a persone fisiche di fornire prove, dati e informazioni pertinenti in relazione a dette preoccupazioni. La Commissione dovrebbe inoltre poter chiedere informazioni pertinenti a qualunque autorità pubblica, organismo o agenzia negli Stati membri o a qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini del presente regolamento. È opportuno che la Commissione abbia la facoltà di chiedere accesso alle banche dati e agli algoritmi delle persone interessate e spiegazioni in merito a tali banche dati e algoritmi, di sentire, con il consenso di tali persone, chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni. La Commissione dovrebbe inoltre disporre del potere di effettuare le ispezioni necessarie all'esecuzione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. I suddetti poteri di indagine mirano a integrare la possibilità per la Commissione di chiedere ai coordinatori dei servizi digitali e alle altre autorità degli Stati membri assistenza, ad esempio nell'esercizio di tali poteri o fornendo informazioni.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 100

Testo della Commissione

(100) All'adempimento dei pertinenti obblighi imposti ai sensi del presente regolamento dovrebbe poter essere data esecuzione mediante sanzioni pecuniarie e penalità di mora. A tal fine dovrebbero inoltre essere stabiliti livelli appropriati di sanzioni pecuniarie e penalità di mora in caso di non conformità agli obblighi e di

Emendamento

(100) All'adempimento dei pertinenti obblighi imposti ai sensi del presente regolamento dovrebbe poter essere data esecuzione mediante sanzioni pecuniarie e penalità di mora. A tal fine dovrebbero inoltre essere stabiliti livelli appropriati di sanzioni pecuniarie e penalità di mora in caso di non conformità *sistemiche* agli

PE693.929v02-00 44/114 AD\1241288IT.docx

violazione delle norme procedurali, soggette ad adeguati termini di prescrizione. obblighi pertinenti e di violazione delle norme procedurali, soggette ad adeguati termini di prescrizione. La non conformità sistemica consiste in un insieme di danni online che, se sommati tra loro, costituiscono un aggregato di danni sistemici nei confronti di destinatari attivi del servizio in tre o più Stati membri.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari *nel* mercato interno. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo allo stesso tempo i diritti sanciti dalla Carta, in particolare la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari;

Emendamento

a) contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari *e degli operatori economici interessati e promuovere la concorrenza*;

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

AD\1241288IT.docx 45/114 PE693.929v02-00

Testo della Commissione

b) stabilire norme uniformi per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano tutelati in modo effettivo.

Emendamento

b) stabilire norme uniformi per un ambiente online sicuro, *accessibile, anche per le persone con disabilità*, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, in particolare quelli relativi all'uguaglianza, siano tutelati in modo effettivo;

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori nel mercato unico digitale.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari prestati a destinatari il cui luogo di stabilimento o di residenza si trova nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi.

Emendamento

3. Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari *destinati e* prestati a destinatari il cui luogo di stabilimento o di residenza si trova nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta e i diritti fondamentali che fanno parte del diritto dell'Unione in quanto

PE693.929v02-00 46/114 AD\1241288IT.docx

principi generali. Il presente regolamento può di conseguenza essere interpretato e applicato solo conformemente a tali diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione e di informazione e la libertà dei media e il loro pluralismo.

Nell'esercitare i poteri stabiliti nel presente regolamento, tutte le autorità pubbliche coinvolte mirano a pervenire, nelle situazioni di conflitto tra i pertinenti diritti fondamentali, a un giusto e proporzionato equilibrio tra i diritti in questione.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) direttiva (UE) 2019/882;

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) direttiva (UE) 2019/770 - contenuto digitale;

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) COM/2018/819 - direttiva sulle vendite a distanza di beni;

Emendamento 61

AD\1241288IT.docx 47/114 PE693.929v02-00

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione [entro un anno dall'adozione del presente regolamento] pubblica orientamenti per quanto riguarda le relazioni tra il presente regolamento e gli atti legislativi elencati all'articolo 1, paragrafo 5. Tali orientamenti chiariscono potenziali conflitti tra le condizioni e gli obblighi indicati in tali atti legislativi e quale atto prevale laddove le azioni, in linea con il presente regolamento, rispettino gli obblighi di un altro atto legislativo, nonché quale autorità di regolamentazione è competente.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera d – trattino 1

Testo della Commissione

un numero considerevole di *utenti* in uno o più Stati membri; oppure

Emendamento

un numero *medio mensile* considerevole di *destinatari attivi* in uno o più Stati membri; oppure

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) "contenuto illegale": qualsiasi informazione che, di per sé o *in relazione ad un'attività, tra cui* la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme alle disposizioni normative dell'Unione o *di uno* Stato membro, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tali disposizioni;

Emendamento

g) "contenuto illegale": qualsiasi informazione che, di per sé o *attraverso* la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme alle disposizioni normative dell'Unione o *dello* Stato membro *di origine*, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tali disposizioni;

PE693.929v02-00 48/114 AD\1241288IT.docx

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) "piattaforma online": un prestatore di servizi di hosting che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde al pubblico informazioni, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;

Emendamento

h) "piattaforma online": un prestatore di servizi di hosting che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde al pubblico informazioni, tranne qualora tale attività sia una funzione o funzionalità minore e puramente accessoria di un altro servizio o del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione

n) "pubblicità": informazioni intese a promuovere *il messaggio* di una persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e visualizzate da una piattaforma online sulla relativa interfaccia online a fronte di un corrispettivo versato specificamente per la promozione di tali informazioni;

Emendamento

n) "pubblicità": informazioni intese a promuovere *o classificare direttamente o indirettamente informazioni, prodotti o servizi* di una persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e visualizzate da una piattaforma online sulla relativa interfaccia online *o in parti della stessa* a fronte di un corrispettivo *diretto o indiretto* versato specificamente per la promozione di tali informazioni, *prodotti o servizi*;

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione

o) "sistema di raccomandazione": un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire ai destinatari del servizio informazioni specifiche tramite la propria interfaccia online, anche in base ad una ricerca avviata dal destinatario o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;

Emendamento

o) "sistema di raccomandazione": un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire ai destinatari del servizio informazioni specifiche tramite la propria interfaccia online, anche in base ad una ricerca avviata dal destinatario o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate nonché le tecniche di classificazione e disposizione in ordine di priorità;

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione

"moderazione dei contenuti": le attività svolte dai prestatori di servizi intermediari al fine di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le loro condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o di dette informazioni, quali la loro retrocessione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o sulla capacità dei destinatari di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario del servizio;

Emendamento

"moderazione dei contenuti": le p) attività, mediante strumenti automatizzati o manuali, svolte dai prestatori di servizi intermediari al fine di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le loro condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità, sulla monetizzazione e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o di dette informazioni, quali la loro retrocessione, eliminazione dai listini, demonetizzazione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o sulla capacità dei destinatari di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario del servizio;

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera q bis (nuova)

PE693.929v02-00 50/114 AD\1241288IT.docx

Testo della Commissione

Emendamento

q bis) "mercato online": un servizio che utilizza un software, compresi un sito web, parte di un sito web o un'applicazione, gestito da o per conto di un operatore commerciale, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri operatori commerciali o consumatori, conformemente alla direttiva (UE) 2019/2161;

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera q ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

q ter) "segnalatore attendibile": un soggetto economicamente e politicamente neutrale che rappresenta interessi collettivi e le cui capacità e competenze sono dedicate all'individuazione, all'identificazione e alla notifica di contenuti illegali;

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera q quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

q quater) "persone con disabilità": le persone di cui all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/882;

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Protezione dei diritti dei consumatori in un'economia basata sui dati

- 1. Ove tecnicamente possibile e conformemente al diritto dell'Unione, un prestatore di servizi della società dell'informazione che opera in qualità di prestatore di servizi intermediari consente l'utilizzo di tali servizi e il relativo pagamento senza raccogliere dati personali del destinatario.
- Un prestatore di servizi della società dell'informazione che opera in qualità di prestatore di servizi intermediari tratta i dati personali relativi all'utilizzo del servizio da parte del destinatario solo nella misura strettamente necessaria a consentire a quest'ultimo di utilizzare il servizio o ad addebitare al destinatario l'utilizzo del servizio. L'operatore di una piattaforma online può unicamente trattare i dati personali relativi all'utilizzo del servizio da parte di un destinatario al solo scopo di gestire un servizio di raccomandazione qualora il destinatario abbia dato il proprio consenso esplicito, come definito all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri non impongono a un prestatore di servizi della società dell'informazione di conservare i dati personali relativi all'utilizzo del servizio da parte di tutti i destinatari.
- 3. Un prestatore di servizi della società dell'informazione ha il diritto di fornire e gestire servizi di cifratura da punto a punto.
- 4. La profilazione degli utenti effettuata dai prestatori di servizi della società dell'informazione è condotta esclusivamente sulla base dei dati forniti con il chiaro consenso dell'utente, conformemente al regolamento 2016/679. Ai prestatori di servizi della società dell'informazione è fatto espressamente divieto di effettuare la profilazione di terze persone che non siano utenti del servizio.

PE693.929v02-00 52/114 AD\1241288IT.docx

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso alle stesse, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato, oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni o ne ha disposto la rimozione.

Emendamento

e) agisca prontamente *e in buona fede* per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso alle stesse, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato, oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni o ne ha disposto la rimozione.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) non sia effettivamente a conoscenza *delle attività o* dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità *dell'attività o* dei contenuti; oppure

Emendamento

a) non sia effettivamente a conoscenza dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dei contenuti; oppure

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) non appena viene a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o diviene consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso

Emendamento

b) non appena viene a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o diviene consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente *e* in buona fede per rimuovere i contenuti illegali o per

disabilitare l'accesso agli stessi.

agli stessi.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione in questione in modo tale da indurre un consumatore medio e ragionevolmente informato a *ritenere* che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo

Emendamento

3. Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali. È importante che il servizio di hosting adotti le norme più rigorose in materia di trasparenza al fine di evidenziare, in modo tale da indurre un consumatore medio e ragionevolmente informato a comprendere, che le informazioni provengono da un terzo e non sono offerte dal servizio di hosting.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I prestatori di servizi intermediari assicurano che tali misure siano accompagnate da garanzie appropriate, come la sorveglianza umana, la documentazione, la tracciabilità o qualsiasi altra misura aggiuntiva per garantire che le indagini promosse di propria iniziativa siano accurate, eque, non discriminatorie e trasparenti.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Assenza di obblighi generali di sorveglianza *o* di accertamento attivo dei fatti

Emendamento

Assenza di obblighi generali di sorveglianza, di accertamento attivo dei fatti *o di moderazione automatizzata dei contenuti*

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.

Emendamento

Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali. Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa come mandato, obbligo o raccomandazione a utilizzare il processo decisionale automatizzato o a monitorare il comportamento di un gran numero di persone fisiche. In caso di utilizzo di strumenti automatizzati di moderazione dei contenuti, i servizi intermediari devono sempre garantire il controllo umano su qualunque decisione di rimuovere, disabilitare, limitare o modificare in qualsiasi modo il contenuto informativo.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non impedisce ai

AD\1241288IT.docx 55/114 PE693.929v02-00

prestatori di offrire servizi di cifratura da punto a punto. La prestazione di tali servizi non rappresenta motivo di responsabilità o di inammissibilità all'esenzione dalla responsabilità.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Appena ricevuto l'ordine di contrastare specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al seguito dato all'ordine, specificando le misure adottate e il momento in cui sono state attuate.

Emendamento

1. Appena ricevuto l'ordine di contrastare specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari *eseguono detto ordine e* informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al seguito dato all'ordine, specificando le misure adottate e il momento in cui sono state attuate.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione

 informazioni sui *mezzi* di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti;

Emendamento

— informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti; i meccanismi di ricorso possono essere richiesti nello Stato membro di stabilimento del prestatore del servizio e/o nello Stato membro di stabilimento del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti;

Emendamento 82

PE693.929v02-00 56/114 AD\1241288IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

l'ordine è trasmesso mediante canali sicuri istituiti tra il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e i prestatori di servizi intermediari;

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 l'ordine chiarisce la neutralità e l'approccio non discriminatorio della decisione;

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 elementi che consentano un'identificazione esatta dei destinatari del servizio in questione;

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'ordine è trasmesso mediante canali sicuri istituiti tra il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e i prestatori di servizi intermediari;

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici, in modo chiaro e di facile comprensione.

Emendamento

2 bis. I prestatori di servizi intermediari possono istituire lo stesso punto di contatto unico per il presente regolamento e un altro punto di contatto unico previsto da altre disposizioni del diritto dell'Unione. A tal fine, il prestatore informa la Commissione di tale decisione.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I prestatori di servizi intermediari specificano nelle informazioni di cui al paragrafo 2 la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione che possono essere utilizzate per comunicare con i loro punti di contatto e che comprendono *almeno una delle* lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi intermediari ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.

Emendamento

3. I prestatori di servizi intermediari specificano nelle informazioni di cui al paragrafo 2 la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione che possono essere utilizzate per comunicare con i loro punti di contatto e che comprendono *le* lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi intermediari ha lo stabilimento principale *o offre le proprie attività* o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.

PE693.929v02-00 58/114 AD\1241288IT.docx

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualsiasi richiesta ai prestatori di servizi intermediari in conformità del presente regolamento deve essere trasmessa tramite il coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro di stabilimento, a cui compete la raccolta di richieste e informazioni da tutte le fonti pertinenti.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana. Sono redatte in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile.

Emendamento

I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Dette restrizioni non sono in alcun modo utilizzate per garantire vantaggi competitivi a operatori economici selezionati. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana. L'utilizzo di processi decisionali algoritmici è notificato agli utenti ogniqualvolta questi siano applicati.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I prestatori di servizi intermediari elencano le restrizioni in relazione all'utilizzo del loro servizio per la diffusione di contenuti ritenuti illegali a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri in modo chiaro e di facile uso separatamente dalle condizioni generali di utilizzo del loro servizio in modo da rendere l'utente consapevole di ciò che è ritenuto illegale e di ciò che è soggetto alle condizioni generali di utilizzo del servizio.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis sono redatte in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente. I prestatori di servizi intermediari, ad eccezione di quelli che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, rendono pubblicamente disponibile una sintesi delle condizioni generali che illustra i punti più importanti in un linguaggio conciso, chiaro e privo di ambiguità.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo diligente, *obiettivo* e

Emendamento

2. I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo diligente, *trasparente*,

PE693.929v02-00 60/114 AD\1241288IT.docx

proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali applicabili dei destinatari del servizio sanciti dalla Carta non discriminatorio, coerente, prevedibile, non arbitrario e proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali applicabili dei destinatari del servizio sanciti dalla Carta.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le condizioni generali dei prestatori di servizi intermediari rispettano i principi essenziali dei diritti fondamentali quali sanciti nella Carta e dal diritto internazionale.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Le condizioni generali non conformi al presente articolo non sono vincolanti per i destinatari, conformemente alla direttiva 93/13/CEE.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Tutte le modifiche alle condizioni generali sono pienamente conformi al presente articolo. I prestatori di servizi intermediari informano gli utenti di tutte le modifiche alle condizioni

generali almeno un mese prima della loro attuazione.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Per preservare e rafforzare il mercato interno e la trasparenza dei servizi offerti, il prestatore deve, nella misura del possibile, ricorrere a condizioni generali simili in tutto il mercato interno, facendo in modo che le divergenze siano chiaramente indicate e giustificate.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi si consultano con il coordinatore dei servizi digitali in merito alle loro condizioni di servizio e tengono conto delle eventuali raccomandazioni formulate da quest'ultimo.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi intermediari pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni chiare, facilmente comprensibili e dettagliate sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di

Emendamento

1. I prestatori di servizi intermediari pubblicano, *in un formato standardizzato, leggibile meccanicamente e* almeno una volta all'anno, relazioni chiare, facilmente comprensibili e dettagliate sulle attività di

PE693.929v02-00 62/114 AD\1241288IT.docx

riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi: moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) le attività di moderazione dei contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, compresi il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni, classificate in base al tipo di motivazione e alle ragioni per l'adozione di tali misure;

Emendamento

le attività di moderazione dei c) contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, attraverso le indagini volontarie promosse di propria iniziativa di cui all'articolo 6, compresi il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni, classificate in base al tipo di motivazione e alle ragioni per l'adozione di tali misure, nonché le misure adottate per definire i moderatori dei contenuti e le garanzie per far sì che i contenuti conformi non siano interessati;

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Emendamento

2. Il paragrafo 1, *lettere b)*, *c) e d)* non si applica ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE *della Commissione*.

Emendamento 102

AD\1241288IT.docx 63/114 PE693.929v02-00

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting predispongono meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali. Tali meccanismi sono di facile accesso e uso e consentono la presentazione di notifiche esclusivamente per via elettronica.

Emendamento

I prestatori di servizi di hosting 1. predispongono meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente non governativo di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali. Tali meccanismi sono di facile accesso e uso e consentono la presentazione di notifiche esclusivamente per via elettronica e possono includere un banner chiaramente identificabile o un unico tasto per la segnalazione, che consenta agli utenti di tali servizi di dare notifica con rapidità e facilità ai prestatori di servizi di hosting.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica di tali informazioni, in particolare l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale;

Emendamento

b) *ove possibile*, una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica di tali informazioni, in particolare l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale;

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) il nome e l'indirizzo di posta elettronica della persona o dell'ente che presenta la notifica, tranne nel caso di informazioni che si ritiene riguardino uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva

Emendamento

c) *ove possibile*, il nome e l'indirizzo di posta elettronica della persona o dell'ente che presenta la notifica, tranne nel caso di informazioni che si ritiene riguardino uno dei reati di cui agli articoli

PE693.929v02-00 64/114 AD\1241288IT.docx

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) quando è segnalata la presunta violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le prove del fatto che l'ente che effettua la segnalazione è il titolare del diritto di proprietà intellettuale che si presume violato o è autorizzato ad agire per conto del titolare di tale diritto;

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) una dichiarazione con cui la persona o l'ente che presenta la notifica conferma la propria convinzione in buona fede circa l'esattezza e la completezza delle informazioni e delle dichiarazioni ivi contenute.

Emendamento

d) una dichiarazione con cui la persona o l'ente che presenta la notifica conferma la propria convinzione in buona fede circa l'esattezza e la completezza delle informazioni e delle dichiarazioni ivi contenute, nonché l'eventuale sussistenza di rapporti economici o di altro tipo tra la persona o l'ente e l'ente oggetto della notifica.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Si ritiene che le notifiche contenenti gli elementi di cui al paragrafo 2 permettano di acquisire una conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell'articolo 5 in relazione alle specifiche informazioni

Emendamento

3. Si ritiene che le notifiche contenenti gli elementi di cui al paragrafo 2 permettano di acquisire una conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell'articolo 5 *esclusivamente* in relazione alle

AD\1241288IT.docx 65/114 PE693.929v02-00

in questione.

specifiche informazioni in questione, quando il prestatore di servizi di hosting è in grado di identificare in maniera inequivocabile la natura illegale del contenuto.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Al ricevimento della notifica della presunta violazione del diritto d'autore, il prestatore dei servizi comunica ai fornitori delle informazioni, con l'ausilio dei recapiti disponibili, gli elementi di cui al paragrafo 2 e offre loro la possibilità di rispondere entro un minimo di 5 giorni lavorativi prima di prendere una decisione e, se del caso, prima di disabilitare l'accesso al contenuto indicato.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Il prestatore provvede affinché le decisioni sulle notifiche siano adottate da personale qualificato che dispone di condizioni di lavoro adeguate, tra cui sostegno professionale, un'assistenza psicologica e una consulenza legale qualificate.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5

PE693.929v02-00 66/114 AD\1241288IT.docx

Testo della Commissione

5. Senza indebito ritardo il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in relazione a tale decisione.

Emendamento

5. Senza indebito ritardo il prestatore notifica inoltre alla persona o ente *che ha presentato la notifica, nonché al fornitore delle informazioni,* la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in relazione a tale decisione.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I prestatori di servizi di hosting trattano le notifiche ricevute nell'ambito dei meccanismi di cui al paragrafo 1 e adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui tali notifiche si riferiscono in modo tempestivo, diligente e *obiettivo*. Qualora usino strumenti automatizzati per tali processi di trattamento o decisione, nella notifica di cui al paragrafo 4 essi includono informazioni su tale uso.

Emendamento

I prestatori di servizi di hosting trattano le notifiche ricevute nell'ambito dei meccanismi di cui al paragrafo 1 e adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui tali notifiche si riferiscono in modo tempestivo, diligente, equo e non arbitrario. Qualora usino strumenti automatizzati per tali processi di trattamento o decisione, nella notifica di cui al paragrafo 4 essi includono informazioni su tale uso. Tale notifica include informazioni in merito alla procedura seguita, alla tecnologia utilizzata e ai criteri e al ragionamento a sostegno della decisione, nonché alla logica seguita nel processo decisionale automatizzato.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) una precisazione volta a confermare se la decisione comporti la rimozione delle informazioni o la disabilitazione

Emendamento

a) una precisazione volta a confermare se la decisione comporti la rimozione delle informazioni o la disabilitazione

AD\1241288IT.docx 67/114 PE693.929v02-00

dell'accesso alle stesse e, ove opportuno, la portata territoriale della disabilitazione dell'accesso; dell'accesso alle stesse e, ove opportuno, la portata territoriale *e la durata* della disabilitazione dell'accesso;

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) se la decisione riguarda presunti contenuti illegali, un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata contenuto illegale in applicazione di tale base giuridica;

Emendamento

d) se la decisione riguarda presunti contenuti illegali, un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata contenuto illegale in applicazione di tale base giuridica, ivi comprese spiegazioni in relazione alle argomentazioni presentate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), ove opportuno;

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) se la decisione si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni generali del prestatore, un riferimento alla clausola contrattuale invocata e una spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola;

Emendamento

e) se la decisione si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni generali del prestatore *o sull'incompatibilità con i diritti fondamentali*, un riferimento alla clausola contrattuale invocata e una spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola;

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di non rimuovere specifiche

PE693.929v02-00 68/114 AD\1241288IT.docx

informazioni fornite dai destinatari del servizio, individuate attraverso i meccanismi di cui all'articolo 14, o di disabilitare l'accesso alle stesse, informa senza indebito ritardo l'utente che ha notificato alla piattaforma online il contenuto e, ove necessario, il destinatario della decisione. Tale decisione può essere notificata mediante strumenti automatizzati.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni fornite dai prestatori di servizi di hosting a norma del presente articolo devono essere chiare e facilmente comprensibili e il più possibile precise e specifiche tenuto conto delle circostanze del caso. In particolare le informazioni devono essere tali da consentire ragionevolmente al destinatario del servizio interessato di esercitare in modo effettivo i mezzi di ricorso di cui al paragrafo 2, lettera f).

Emendamento

3. Le informazioni fornite dai prestatori di servizi di hosting a norma del presente articolo devono essere *accessibili, anche per le persone con disabilità*, chiare e facilmente comprensibili e il più possibile precise e specifiche tenuto conto delle circostanze del caso. In particolare le informazioni devono essere tali da consentire ragionevolmente al destinatario del servizio interessato di esercitare in modo effettivo i mezzi di ricorso di cui al paragrafo 2, lettera f).

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *I prestatori di servizi di hosting* pubblicano le decisioni e le motivazioni di cui al paragrafo 1 in una banca dati pubblicamente accessibile gestita dalla Commissione. Tali informazioni non contengono dati personali.

Emendamento

4. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi pubblicano le decisioni e le motivazioni di cui al paragrafo 1 in una banca dati pubblicamente accessibile, anche per le persone con disabilità, leggibile meccanicamente e riutilizzabile, gestita e pubblicata dalla Commissione. Tali informazioni non contengono dati

AD\1241288IT.docx 69/114 PE693.929v02-00

personali.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le microimprese e le piccole imprese come definite nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sono esentate dagli obblighi di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettere b), c) e f).

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione e i coordinatori dei servizi digitali possono collaborare all'elaborazione di informazioni e orientamenti per l'attuazione volontaria delle disposizioni del presente regolamento da parte di microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le piattaforme online forniscono *ai* destinatari del servizio, per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione di cui al presente paragrafo, l'accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, che consenta di presentare per via elettronica e

Emendamento

1. Le piattaforme online forniscono a tutti i destinatari del servizio e agli enti legittimati quali definiti all'articolo 3, punto 4), della direttiva (UE) 2020/1828, per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione di cui al presente paragrafo,

PE693.929v02-00 70/114 AD\1241288IT.docx

gratuitamente reclami contro le seguenti decisioni adottate dalla piattaforma online a motivo del fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le sue condizioni generali: l'accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace *e di facile uso*, che consenta di presentare per via elettronica e gratuitamente reclami. *È possibile presentare reclami* contro le seguenti decisioni adottate dalla piattaforma online a motivo del fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le sue condizioni generali:

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le decisioni di rimuovere le informazioni *o* disabilitare l'accesso alle stesse:

Emendamento

a) le decisioni di rimuovere le informazioni, disabilitare, *limitare o modificare in qualsiasi altro modo* l'accesso alle stesse:

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È possibile presentare reclami anche contro la decisione della piattaforma online di non rimuovere, disabilitare, sospendere o interrompere l'accesso a determinati account.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso e

Emendamento

2. Le piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso e

AD\1241288IT.docx 71/114 PE693.929v02-00

affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati.

affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati. Le piattaforme online stabiliscono il regolamento del proprio sistema interno di gestione dei reclami nelle loro condizioni generali in modo chiaro, fruibile e facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione dei reclami in modo tempestivo, diligente e obiettivo. Se un reclamo contiene motivi sufficienti per indurre la piattaforma online a ritenere che le informazioni oggetto del reclamo non siano illegali né incompatibili con le sue condizioni generali, o se tale reclamo contiene informazioni indicanti che il comportamento del reclamante non giustifica la sospensione o la cessazione del servizio o dell'account, la piattaforma online annulla senza indebito ritardo la decisione di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. Le piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione dei reclami in modo tempestivo, diligente, trasparente e non arbitrario. Se un reclamo contiene motivi sufficienti per indurre la piattaforma online a ritenere che le informazioni oggetto del reclamo non siano illegali né incompatibili con le sue condizioni generali, o se tale reclamo contiene informazioni indicanti che il comportamento del reclamante non giustifica la sospensione o la cessazione del servizio o dell'account, la piattaforma online annulla senza indebito ritardo la decisione di cui al paragrafo 1. Se il reclamante lo richiede, la piattaforma online comunica inoltre pubblicamente l'annullamento della decisione. Fatte salve le normative orizzontali, se la decisione di cui al paragrafo 1 è manifestamente errata e viola i diritti fondamentali del destinatario del servizio, la piattaforma online di dimensioni molto grandi versa un risarcimento pecuniario. Nel determinare l'importo del risarcimento pecuniario, la piattaforma online di dimensioni molto grandi tiene anche conto dell'eventualità che la decisione di cui al paragrafo 1 abbia impedito al destinatario del servizio di

PE693.929v02-00 72/114 AD\1241288IT.docx

beneficiare dell'uso della piattaforma.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le piattaforme online provvedono affinché le decisioni di cui al paragrafo 4 non siano prese avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati.

Emendamento

5. Le piattaforme online provvedono affinché le decisioni di cui al paragrafo 4 non siano prese avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati e siano riesaminate da personale qualificato che dispone di condizioni di lavoro adeguate, tra cui sostegno professionale, un'assistenza psicologica e una consulenza legale qualificate.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

I destinatari del servizio ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità al paragrafo 2 ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo. Le piattaforme online si impegnano in buona fede con l'organismo selezionato al fine di risolvere la controversia e sono vincolate dalla decisione adottata da tale organismo.

Emendamento

I destinatari del servizio ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 17. paragrafo 1, e gli enti legittimati quali definiti all'articolo 3, punto 4), della direttiva (UE) 2020/1828, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità al paragrafo 2 ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo. Le piattaforme online si impegnano in buona fede con l'organismo selezionato dal destinatario al fine di risolvere la controversia e sono vincolate dalla decisione adottata da tale organismo.

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la risoluzione delle controversie è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica;

Emendamento

c) la risoluzione delle controversie è facilmente accessibile, *anche per le persone con disabilità*, attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica;

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) è in grado di risolvere le controversie in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e *in* almeno *una delle lingue ufficiali dell'Unione*;

Emendamento

d) è in grado di risolvere le controversie in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e almeno nella lingua del destinatario al quale è rivolta la decisione di cui all'articolo 17;

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) la risoluzione delle controversie avviene secondo regole procedurali chiare ed eque.

Emendamento

e) la risoluzione delle controversie avviene secondo regole procedurali chiare, *trasparenti* ed eque.

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il presente articolo lascia impregiudicati la direttiva 2013/11/UE e le procedure e gli organismi di risoluzione

Emendamento

6. Il presente articolo lascia impregiudicati la direttiva 2013/11/UE e le procedure e gli organismi di risoluzione

PE693.929v02-00 74/114 AD\1241288IT.docx

alternativa delle controversie per i consumatori istituiti a norma di tale direttiva alternativa delle controversie per i consumatori istituiti a norma di tale direttiva e non pregiudica il diritto del destinatario alla risoluzione delle controversie in sede giudiziale.

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) è indipendente dal punto di vista operativo dal governo e dalle autorità pubbliche e non ha conflitti di interesse in relazione alla presentazione di tali notifiche.

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) pubblica, almeno una volta all'anno, una relazione chiara e di facile comprensione riguardante le notifiche presentate a norma dell'articolo 14 durante il periodo oggetto della relazione. La relazione contiene:

- una sintesi delle notifiche classificate in base all'identità del prestatore di servizi di hosting;
- il tipo di contenuto notificato;
- le disposizioni giuridiche specifiche che si presume siano state violate dal contenuto notificato;
- le azioni adottate dal prestatore;
- qualsiasi potenziale conflitto di interessi e fonte di finanziamento; nonché
- una spiegazione delle procedure in atto

per assicurare che il segnalatore attendibile mantenga la propria indipendenza.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I coordinatori dei servizi digitali *comunicano alla Commissione* e *al* comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2.

Emendamento

3. I coordinatori dei servizi digitali e *il* comitato *comunicano* i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2.

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 3 in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.

Emendamento

4. La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 3 *in un formato facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, e leggibile meccanicamente* in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se una piattaforma online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di notifiche non sufficientemente precise o non

Emendamento

5. Se una piattaforma online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di notifiche non sufficientemente precise o non

PE693.929v02-00 76/114 AD\1241288IT.docx

adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, paragrafo 3, tale piattaforma online comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari.

adeguatamente motivate *o di notifiche relative a contenuti leciti* avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, paragrafo 3, tale piattaforma online comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari.

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online sospendono per un periodo di tempo *ragionevole* la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali.

Emendamento

1. Dopo aver emesso un avviso preventivo *e fornito una spiegazione esauriente*, le piattaforme online sospendono, *solo* per un periodo di tempo *ragionevolmente breve*, la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali.

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il numero, in termini assoluti, di contenuti *manifestamente* illegali o di notifiche o reclami manifestamente infondati presentati durante l'anno precedente;

Emendamento

a) il numero, in termini assoluti, di contenuti illegali o di notifiche o reclami manifestamente infondati presentati durante l'anno precedente;

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il prestatore provvede affinché la valutazione sia effettuata da personale qualificato che dispone di condizioni di lavoro adeguate, tra cui sostegno professionale, un'assistenza psicologica e una consulenza legale qualificate.

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le piattaforme online definiscono nelle condizioni generali la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 in modo chiaro e dettagliato, anche per quanto riguarda i fatti e le circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.

Emendamento

4. Le piattaforme online definiscono nelle condizioni generali la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 in modo chiaro, *accessibile*, *anche per le persone con disabilità*, e dettagliato, anche per quanto riguarda i fatti e le circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Se non è in grado di individuare con ragionevole certezza lo Stato membro interessato, la piattaforma online ne informa *Europol o* le autorità di contrasto dello Stato membro in cui la piattaforma *è stabilita o* ha il suo rappresentante legale.

Emendamento

Se non è in grado di individuare con ragionevole certezza lo Stato membro interessato, la piattaforma online ne informa le autorità di contrasto dello Stato membro in cui la piattaforma ha *la sua sede principale o* il suo rappresentante legale *e trasmette l'informazione anche ad Europol affinché siano adottate misure adeguate*.

PE693.929v02-00 78/114 AD\1241288IT.docx

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Qualora una piattaforma online consenta ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, tale piattaforma provvede affinché gli operatori commerciali possano utilizzare i suoi servizi per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi, *la* piattaforma online *ha ottenuto* le informazioni seguenti:

Emendamento

1. Qualora una piattaforma online consenta ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali *sulla piattaforma stessa*, tale piattaforma provvede affinché gli operatori commerciali possano utilizzare i suoi servizi per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi, *l'operatore commerciale ha fornito alla* piattaforma online le informazioni seguenti:

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) una copia del documento di identificazione dell'operatore commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰;

b) *un passaporto o* una copia del documento di identificazione dell'operatore commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Emendamento

⁵⁰ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

⁵⁰ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, *ai sensi dell'articolo 3, punto 13), e dell'*articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹ *o di qualsiasi atto pertinente del diritto dell'Unione*;

d) nella misura in cui il contratto riguarda prodotti disciplinati dagli atti legislativi elencati all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico stabilito nell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹:

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In combinato disposto con la lettera f), gli operatori commerciali dell'Unione e di paesi terzi hanno inoltre la possibilità di caricare volontariamente i pertinenti documenti che certificano che i loro beni rispettano le norme dell'Unione in materia di tutela dei consumatori. Le piattaforme online che agevolano la vendita di prodotti di consumo armonizzati da parte di un venditore di un paese terzo a un consumatore dell'Unione compiono sforzi ragionevoli per verificare che il prodotto rechi la marcatura di conformità richiesta (marcatura CE) e sia

Emendamento

Parlamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

⁵¹ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

munito degli altri documenti pertinenti (ad esempio la dichiarazione di conformità UE). Tali disposizioni lasciano impregiudicati l'articolo 6 della direttiva (UE) 2011/83, l'articolo 7 della direttiva (UE) 2005/29 e l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. All'atto di ricevimento di tali informazioni, la piattaforma online compie sforzi ragionevoli per stabilire se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), siano attendibili avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all'operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili.

Emendamento

All'atto di ricevimento di tali informazioni, la piattaforma online compie sforzi ragionevoli per stabilire se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), siano attendibili avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all'operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. A condizione che abbia compiuto sforzi ragionevoli per valutare le informazioni di cui ai punti a), d) ed e), la piattaforma online non è responsabile di eventuali informazioni inesatte fornite dall'operatore commerciale.

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora ottenga indicazioni secondo le quali le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dall'operatore commerciale in questione sono inesatte o incomplete, la piattaforma online chiede all'operatore commerciale di correggerle nella misura necessaria a garantire che tutte le

Emendamento

Qualora, attraverso i propri sforzi ragionevoli di cui al paragrafo 2 o tramite le autorità dei consumatori degli Stati membri, ottenga indicazioni secondo le quali le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dall'operatore commerciale in questione sono inesatte o incomplete, la

AD\1241288IT.docx 81/114 PE693.929v02-00

informazioni siano esatte e complete, senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale.

piattaforma online chiede all'operatore commerciale di correggerle nella misura necessaria a garantire che tutte le informazioni siano esatte e complete, senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale.

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La piattaforma online conserva le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per la durata del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale interessato. In seguito la piattaforma online provvede a cancellare dette informazioni

Emendamento

4. La piattaforma online conserva le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per la durata del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale interessato, *compreso il termine di ricorso*. In seguito la piattaforma online provvede a cancellare dette informazioni.

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 20, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti *manifestamente* illegali, alla presentazione di notifiche manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati;

Emendamento

b) il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 20, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti illegali, alla presentazione di notifiche manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati;

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

PE693.929v02-00 82/114 AD\1241288IT.docx

Emendamento

3 bis. Le piattaforme online indicano chiaramente le modalità e le finalità della raccolta dei dati degli utenti del servizio e in che modo, a chi e per quale finalità diffondono ulteriormente i dati raccolti.

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le piattaforme online che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online provvedono affinché i destinatari del servizio siano in grado di identificare in modo chiaro e non ambiguo e in tempo reale, per ogni singolo messaggio pubblicitario mostrato a ogni singolo *destinatario*:

Emendamento

Le piattaforme online che visualizzano direttamente o indirettamente pubblicità sulle loro interfacce online o su parti delle stesse provvedono affinché i destinatari del servizio siano in grado di identificare in modo chiaro, conciso ma significativo, uniforme e non ambiguo e in tempo reale, per ogni singolo messaggio pubblicitario mostrato a ogni singolo consumatore:

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la natura pubblicitaria delle informazioni visualizzate;

Emendamento

a) la natura pubblicitaria delle informazioni visualizzate e l'eventualità che la pubblicità sia il risultato di un meccanismo automatizzato, ad esempio un meccanismo di scambio di pubblicità;

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

- b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità;
- b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità *e i finanziatori diretti o indiretti della pubblicità*;

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'eventualità che gli annunci si basino su una forma algoritmica mirata di pubblicità;

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) informazioni rilevanti sui *principali* parametri utilizzati per determinare il destinatario *al quale viene mostrata* la pubblicità.

Emendamento

c) informazioni rilevanti sui parametri utilizzati per determinare il destinatario della pubblicità e visualizzarla, in modo da permettere al consumatore di stabilire perché e in che modo la pubblicità gli è stata mostrata. Tali informazioni comprendono anche una spiegazione su come modificare detti parametri;

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il corrispettivo versato dall'inserzionista.

PE693.929v02-00 84/114 AD\1241288IT.docx

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Quando la piattaforma online subloca parte della sua presentazione online a una terza parte, la piattaforma provvede affinché tutti i requisiti di trasparenza di cui al presente articolo siano rispettati.

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le piattaforme online provvedono a eliminare gradualmente la raccolta o il trattamento dei dati personali, quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679, al fine di determinare i destinatari di pubblicità non commerciale e politica, a favore della pubblicità contestuale. Lo stesso dovrebbe applicarsi al targeting basato su dati sensibili o al targeting di minori. Il presente articolo lascia impregiudicato il regolamento (UE) .../.... su una maggiore trasparenza della pubblicità politica.

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della personalizzazione degli annunci pubblicitari a scopi commerciali in funzione dei destinatari, le piattaforme online offrono agli utenti la possibilità di disattivare facilmente il tracciamento micromirato e gli annunci pubblicitari

basati sui loro dati comportamentali o su altre tecniche di profilazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679. I dati personali utilizzati per la pubblicità online sono utilizzati conformemente alle condizioni per il consenso di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente sezione si applica alle piattaforme online che prestano i loro servizi a un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni, calcolato conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui al paragrafo 3.

Emendamento

1. La presente sezione si applica alle piattaforme online che prestano i loro servizi a un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni, calcolato conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui al paragrafo 3, o che detengono una posizione dominante rispetto a uno specifico settore del mercato come definito dal diritto dell'Unione.

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *la* diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi;

Emendamento

a) *informazioni dettagliate sulla* diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi *e sui paesi interessati*;

Emendamento 161

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

PE693.929v02-00 86/114 AD\1241288IT.docx

b) eventuali effetti negativi per l'esercizio dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e alla libertà di espressione e di informazione, del diritto alla non discriminazione e dei diritti del minore, sanciti *rispettivamente dagli articoli 7, 11, 21 e 24 della* Carta;

Emendamento

b) eventuali effetti negativi per l'esercizio di uno dei diritti fondamentali elencati nella Carta, in particolare dei diritti al rispetto della vita privata e familiare e alla libertà di espressione e di informazione, del diritto alla non discriminazione e dei diritti del minore, sanciti dalla Carta, ivi compreso quando tali effetti negativi sono dovuti a una distorsione algoritmica;

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la manipolazione intenzionale del servizio, anche mediante *un uso non autentico o* uno sfruttamento automatizzato del servizio, con ripercussioni negative, effettive o prevedibili, sulla tutela della salute pubblica, dei minori, del dibattito civico, o con effetti reali o prevedibili sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica.

Emendamento

c) *il malfunzionamento o* la manipolazione intenzionale del servizio, anche mediante uno sfruttamento automatizzato del servizio, con ripercussioni negative, effettive o prevedibili, *sui diritti fondamentali;*

Emendamento 163

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) l'impatto sull'economia e la competitività dei singoli Stati membri o del mercato dell'UE pertinente.

Emendamento 164

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

AD\1241288IT.docx 87/114 PE693.929v02-00

2. Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, le piattaforme online di dimensioni molto grandi tengono conto, in particolare, *del modo in cui i* loro sistemi di moderazione dei contenuti, di raccomandazione e di selezione e visualizzazione della pubblicità influenzano i rischi sistemici di cui al paragrafo 1, compresa la diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le loro condizioni generali.

Emendamento

2. Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, le piattaforme online di dimensioni molto grandi tengono conto, in particolare, *dell'impatto dei* loro sistemi di moderazione dei contenuti, di raccomandazione e di selezione e visualizzazione della pubblicità.

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Per assicurare un elevato livello di controllo pubblico e di trasparenza, è necessario che tali valutazioni annuali dei rischi siano rese quanto più possibile trasparenti mediante dati ad accesso aperto, fatta salva la direttiva 2016/943 (segreti commerciali).

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. L'esito della valutazione dei rischi e i documenti giustificativi sono trasmessi al comitato e al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Una sintesi della valutazione dei rischi è resa pubblica in un formato facilmente accessibile, anche per le persone con

PE693.929v02-00 88/114 AD\1241288IT.docx

disabilità.

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) personale adeguato per la gestione di notifiche e reclami, anche in caso di utilizzo di sistemi automatici;

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il rafforzamento dei processi interni o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici; Emendamento

c) il rafforzamento dei processi interni, *non basati esclusivamente su sistemi automatizzati*, o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici;

Emendamento 169

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) misure mirate volte a ridurre il consumo di energia elettrica e di acqua, la produzione di calore e le emissioni di CO2 connessi alla fornitura del servizio e all'infrastruttura tecnica.

Emendamento 170

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a

a) individuazione e valutazione dei rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti segnalati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità agli articoli 31 e 33;

Emendamento

a) individuazione e valutazione dei rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti segnalati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità agli articoli 31 e 33, tenendo conto delle loro eventuali conseguenze effettive o probabili per l'economia e la concorrenza;

Emendamento 171

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali relazioni sono diffuse al pubblico a titolo gratuito e nel pieno rispetto dei segreti aziendali, comprendono dati aperti e standardizzati che descrivono i rischi sistemici, in particolare i rischi per i diritti fondamentali e socioeconomici.

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, può emanare *orientamenti* generali sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. Nell'elaborazione di tali *orientamenti* la Commissione organizza

Emendamento

3. La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, può emanare *raccomandazioni* generali sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. Nell'elaborazione di tali *raccomandazioni* la Commissione

PE693.929v02-00 90/114 AD\1241288IT.docx

organizza consultazioni pubbliche.

consultazioni pubbliche.

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno una volta all'anno, a audit volti a valutare la conformità ai seguenti obblighi e impegni:

Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno una volta all'anno, a audit *indipendenti* volti a valutare la conformità ai seguenti obblighi e impegni:

Emendamento 174

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- 1 bis. Tra gli aspetti da sottoporre ad audit figurano almeno:
- a) la chiarezza, la coerenza e la prevedibile applicazione delle condizioni di servizio, con particolare riguardo ai diritti fondamentali applicabili quali sanciti dalla Carta;
- b) la completezza, la metodologia e la coerenza degli obblighi di comunicazione trasparente di cui agli articoli 13, 23, 24 e 30, nonché il rispetto delle norme più rigorose in materia di comunicazione trasparente;
- c) l'accuratezza, la prevedibilità e la chiarezza del seguito dato dal prestatore ai destinatari del servizio e agli autori delle notifiche in materia di contenuto illegale e di violazione delle condizioni di servizio e l'accuratezza della classificazione delle informazioni rimosse (contenuto illegale o violazione delle condizioni generali);

- d) i meccanismi interni e di terzi riguardanti la gestione dei reclami;
- e) l'interazione con i segnalatori attendibili e la valutazione indipendente dell'accuratezza, dei tempi di risposta, dell'efficienza e delle eventuali indicazioni di abuso;
- f) la diligenza riguardo alla verifica della tracciabilità degli operatori commerciali;
- g) l'efficacia e il rispetto dei codici di condotta;
- h) la sufficienza dei dati, con l'obiettivo di ridurre la generazione di dati, in generale, e il traffico, ove possibile, compresa, in particolare, la riduzione del consumo di energia elettrica e di risorse da parte dei centri di dati, di cui all'articolo 27;
- i) la disponibilità a partecipare ai protocolli di crisi di cui all'articolo 37.

Gli audit sugli aspetti di cui alle lettere da a) a g) possono essere associati qualora l'organizzazione che effettua gli audit abbia una competenza specifica nell'ambito in questione.

Emendamento 175

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. I coordinatori dei servizi digitali forniscono alle piattaforme online di dimensioni molto grandi di loro competenza un piano di audit annuale che delinei le principali aree di interesse per il successivo ciclo di audit.

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli audit effettuati a norma *del paragrafo 1* sono eseguiti da organizzazioni:

Emendamento

2. Gli audit effettuati a norma *dei precedenti paragrafi* sono eseguiti da organizzazioni:

Emendamento 177

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) indipendenti dalla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata;

Emendamento

a) indipendenti dalla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata e che non hanno fornito altri servizi alla piattaforma nei 12 mesi precedenti;

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) che non hanno sottoposto ad audit la stessa piattaforma online di dimensioni molto grandi per più di tre anni consecutivi.

Emendamento 179

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) se il giudizio di audit non è positivo, raccomandazioni operative su misure specifiche per conseguire la

Emendamento

f) se il giudizio di audit non è positivo, raccomandazioni operative su misure specifiche per conseguire la

conformità.

conformità e tabelle di marcia per la rettifica basate sul rischio, che prestino particolare attenzione in via prioritaria alla rettifica di problemi che potrebbero causare il maggior danno agli utenti del servizio:

Emendamento 180

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli audit devono essere presentati ai coordinatori dei servizi digitali, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e alla Commissione immediatamente dopo il loro completamento. I risultati degli audit che non comprendono informazioni sensibili sono pubblicati. I coordinatori dei servizi digitali, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e la Commissione possono presentare le proprie osservazioni sugli audit.

Emendamento 181

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le piattaforme online *di dimensioni molto grandi* che si avvalgono
di sistemi di raccomandazione specificano
nelle loro condizioni generali, in modo
chiaro, accessibile e facilmente
comprensibile, i *principali* parametri
utilizzati nei loro sistemi di
raccomandazione, nonché qualunque
opzione che possano avere messo a
disposizione dei destinatari del servizio per
consentire loro di modificare o influenzare
tali parametri principali, *compresa* almeno
un'opzione non basata sulla profilazione ai

Emendamento

1. Le piattaforme online che si avvalgono di sistemi di raccomandazione specificano nelle loro condizioni generali, in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile, i parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, nonché qualunque opzione che possano avere messo a disposizione dei destinatari del servizio per consentire loro di modificare o influenzare tali parametri principali. *Le piattaforme online di dimensioni molto grandi includono* almeno un'opzione non basata sulla profilazione ai sensi

PE693.929v02-00 94/114 AD\1241288IT.docx

sensi dell'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679.

dell'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679 e tengono un registro di tutte le modifiche significative apportate al sistema di raccomandazione.

Emendamento 182

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la persona física o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità;

Emendamento

b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità *e i finanziatori diretti o indiretti della pubblicità*;

Emendamento 183

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) le modalità di determinazione del prezzo utilizzate per stabilire l'entità del compenso economico ricevuto dalla piattaforma per la diffusione di ciascun messaggio pubblicitario;

Emendamento 184

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo

Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento.

AD\1241288IT.docx 95/114 PE693.929v02-00

di stabilimento e la Commissione utilizzano i dati esclusivamente per tali scopi.

Emendamento 185

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Su richiesta motivata del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione, le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, al solo scopo di condurre ricerche che contribuiscano all'individuazione e alla comprensione dei rischi sistemici di cui all'articolo 26, paragrafo 1.

Emendamento 186

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Su richiesta motivata del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione, le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Emendamento

2 bis. Su richiesta motivata, le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono l'accesso ai dati, in particolare ai dati aggregati e anonimizzati, ai ricercatori abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, ai fini della ricerca scientifica e accademica. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono negare l'accesso ai dati qualora tale accesso rischi di compromettere i segreti commerciali o la sicurezza del servizio. Tale rifiuto è debitamente giustificato.

PE693.929v02-00 96/114 AD\1241288IT.docx

Emendamento 187

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono l'accesso ai dati a norma dei paragrafi 1 e 2 mediante banche dati online o interfacce di programmazione delle applicazioni, a seconda dei casi.

Emendamento

3. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono l'accesso ai dati a norma dei paragrafi 1 e 2 mediante banche dati online o interfacce di programmazione delle applicazioni, a seconda dei casi. *I dati personali sono compresi solo quando tali dati sono legittimamente accessibili al pubblico.*

Emendamento 188

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per essere abilitati, i ricercatori devono essere affiliati a istituzioni accademiche, essere indipendenti da interessi commerciali, disporre di comprovate *competenze* nei settori connessi *ai rischi esaminati o alle relative metodologie di ricerca* e devono assumere l'impegno *ed essere in grado* di rispettare gli specifici requisiti di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta.

Emendamento

4. Per essere abilitati, i ricercatori devono essere affiliati a istituzioni accademiche, essere indipendenti da interessi commerciali, disporre di comprovate *conoscenze* nei settori connessi *alle indagini* e devono assumere l'impegno di rispettare gli specifici requisiti di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta.

Emendamento 189

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati con cui stabilisce le condizioni

Emendamento

5. La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati con cui stabilisce le condizioni

tecniche alle quali le piattaforme online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati a norma dei paragrafi 1 e 2 e i fini per i quali i dati possono essere usati. Tali atti delegati stabiliscono le condizioni specifiche alle quali può avvenire tale condivisione dei dati con ricercatori abilitati a norma del regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto dei diritti e degli interessi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e preservando la sicurezza del loro servizio.

tecniche alle quali le piattaforme online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati a norma dei paragrafi 1 e 2 e i fini per i quali i dati possono essere usati. Gli atti delegati devono inoltre stabilire le condizioni tecniche necessarie affinché i ricercatori abilitati garantiscano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni quando ottengono l'accesso ai dati. Tali atti delegati stabiliscono le condizioni specifiche alle quali può avvenire tale condivisione dei dati con ricercatori abilitati a norma del regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto dei diritti e degli interessi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e preservando la sicurezza del loro servizio.

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. Entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2, la piattaforma online di dimensioni molto grandi può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, a seconda dei casi, di modificare la richiesta, qualora ritenga di non essere in condizione di dare accesso ai dati richiesti per uno dei due motivi seguenti:

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 7 – comma 2

Emendamento

6. Entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2, la piattaforma online di dimensioni molto grandi può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, alla Commissione *o ai ricercatori abilitati*, a seconda dei casi, di modificare la richiesta, qualora ritenga di non essere in condizione di dare accesso ai dati richiesti per uno dei due motivi seguenti:

PE693.929v02-00 98/114 AD\1241288IT.docx

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione decidono in merito alla richiesta di modifica entro 15 giorni e comunicano alla piattaforma online di dimensioni molto grandi la propria decisione e, ove opportuno, la richiesta modificata e il nuovo termine per conformarsi alla richiesta.

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, la Commissione o i ricercatori abilitati decidono in merito alla richiesta di modifica entro 15 giorni e comunicano alla piattaforma online di dimensioni molto grandi la propria decisione e, ove opportuno, la richiesta modificata e il nuovo termine per conformarsi alla richiesta

Emendamento

Emendamento 192

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Le ricerche condotte nell'ambito di tale sistema devono sempre essere fondate sui principi dell'accesso aperto, fatte salve le norme in materia di diritto d'autore, e utilizzare serie di dati normalizzati per garantire un elevato livello di trasparenza e responsabilità per quanto concerne l'uso corretto dei dati forniti.

Emendamento 193

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Al completamento delle ricerche, i ricercatori abilitati a cui è stato concesso l'accesso ai dati pubblicano le loro constatazioni senza divulgare dati personali e fatta salva la direttiva (UE) 2016/943 (segreti commerciali).

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 13 entro sei mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, e successivamente ogni *sei* mesi.

Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 13 entro sei mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, e successivamente ogni tre mesi, in un formato standardizzato, leggibile meccanicamente e facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità.

Emendamento 195

Proposta di regolamento Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33 bis

Interoperabilità

- 1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi rendono almeno i servizi accessori e, ove possibile, le funzionalità principali dei loro servizi interoperabili con altre piattaforme online per consentire la comunicazione tra piattaforme nella misura in cui sia tecnicamente possibile. Tale obbligo non limita, ostacola o ritarda la loro capacità di risolvere i problemi di sicurezza e deve essere conforme a tutte le loro responsabilità, soprattutto per quanto concerne i diritti fondamentali, la tutela della vita privata e dei dati, i diritti di proprietà intellettuale, la sicurezza e la protezione.
- 2. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi documentano pubblicamente tutte le interfacce di programmazione delle applicazioni che mettono a disposizione e le aggiornano

PE693.929v02-00 100/114 AD\1241288IT.docx

costantemente.

- Le piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono a consentire a terze parti di sottoporre ad audit i propri sistemi di raccomandazione e formulare raccomandazioni operative su come prevenire più efficacemente la diffusione di contenuti illegali. Tali audit tengono nella massima considerazione la sicurezza e la vita privata degli utenti. L'accesso ai sistemi di raccomandazione di terzi è temporaneamente limitato in caso di abusi dimostrabili da parte del fornitore terzo o qualora ciò sia giustificato dall'esigenza immediata di affrontare problemi tecnici, come ad esempio una grave vulnerabilità in materia di sicurezza.
- 4. La Commissione adotta misure di esecuzione che specificano la natura e la portata degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto non soltanto dei singoli casi dei diversi prestatori online di dimensioni molto grandi, ma anche della diversità e complessità del mercato nel suo insieme.

Emendamento 196

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) l'interoperabilità delle principali funzioni delle piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33 bis.

Emendamento 197

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

1. La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano l'elaborazione di codici di condotta a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di *contenuti illegali e ai* rischi sistemici, conformemente al diritto dell'Unione, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali.

Emendamento

1. La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano l'elaborazione di codici di condotta a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di rischi sistemici, conformemente al diritto dell'Unione, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali.

Emendamento 198

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i diversi tipi di dati che possono essere utilizzati.

Emendamento 199

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comitato può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, di protocolli di crisi per affrontare situazioni di crisi strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica.

Emendamento

1. Il comitato può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, di protocolli di crisi per affrontare situazioni di crisi strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica, sull'economia o sulla salute pubblica. La Commissione è responsabile dell'elaborazione, dell'attuazione e del controllo dei protocolli di crisi e riferisce annualmente al Parlamento europeo in merito.

PE693.929v02-00 102/114 AD\1241288IT.docx

Emendamento 200

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La Commissione incoraggia e facilita la partecipazione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e, ove opportuno, di altre piattaforme online, con il coinvolgimento della Commissione, all'elaborazione, alla sperimentazione e all'applicazione di tali protocolli di crisi, che comprendono una o più delle misure seguenti:

Emendamento

2. La Commissione incoraggia e facilita la partecipazione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e, ove opportuno, di altre piattaforme online, segnatamente quelle che detengono una posizione dominante, con il coinvolgimento della Commissione, all'elaborazione, alla sperimentazione e all'applicazione di tali protocolli di crisi, che comprendono una o più delle misure seguenti:

Emendamento 201

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Tutti i protocolli di crisi sono sottoposti al controllo delle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Emendamento 202

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. La disponibilità a partecipare ai protocolli di crisi già esistenti deve essere verificata nell'ambito di una valutazione del rischio di cui all'articolo 26.

Emendamento 203

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

AD\1241288IT.docx 103/114 PE693.929v02-00

Emendamento

Gli Stati membri conferiscono la qualifica di coordinatore dei servizi digitali sulla base dei criteri seguenti:

- a) l'autorità dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;
- b) rappresenta interessi collettivi ed è indipendente da qualsiasi piattaforma online:
- c) ha la capacità di svolgere le proprie attività in modo tempestivo, diligente e obiettivo.

Emendamento 204

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il paragrafo 2 fa salvi i compiti dei coordinatori dei servizi digitali nell'ambito del sistema di vigilanza ed esecuzione previsto dal presente regolamento e la cooperazione con altre autorità competenti a norma dell'articolo 38, paragrafo 2. Il paragrafo 2 non osta alla vigilanza sulle autorità interessate in conformità al diritto costituzionale nazionale.

Emendamento

3. Il paragrafo 2 fa salvi i compiti dei coordinatori dei servizi digitali nell'ambito del sistema di vigilanza ed esecuzione previsto dal presente regolamento e la cooperazione con altre autorità competenti a norma dell'articolo 38, paragrafo 2. Il paragrafo 2 non osta alla vigilanza sulle autorità interessate in conformità al diritto costituzionale nazionale. I coordinatori dei servizi digitali elaborano una relazione, la pubblicano nel sistema di condivisione delle informazioni a norma dell'articolo 67 e la presentano al Parlamento europeo.

Emendamento 205

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I coordinatori dei servizi digitali 1.

Emendamento

1. I coordinatori dei servizi digitali

PE693.929v02-00 104/114 AD\1241288IT.docx

elaborano una relazione annuale sulle attività da essi svolte a norma del presente regolamento. I coordinatori dei servizi digitali rendono le relazioni annuali disponibili al pubblico e le comunicano alla Commissione e al comitato. elaborano una relazione annuale sulle attività da essi svolte a norma del presente regolamento. I coordinatori dei servizi digitali rendono le relazioni annuali disponibili al pubblico in un formato standardizzato, leggibile meccanicamente e accessibile, anche per le persone con disabilità, e le comunicano alla Commissione e al comitato.

Emendamento 206

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) una valutazione dell'interpretazione del principio del paese di origine nell'ambito delle attività di vigilanza ed esecuzione dei coordinatori dei servizi digitali, segnatamente in relazione all'articolo 45.

Emendamento 207

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali relazioni tengono in debita considerazione le informazioni altamente sensibili e i segreti commerciali.

Emendamento 208

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il coordinatore dei servizi digitali che abbia motivo di sospettare che un prestatore di un servizio intermediario, non soggetto alla giurisdizione dello Stato membro Emendamento

Il coordinatore dei servizi digitali che abbia motivo di sospettare che un prestatore di un servizio intermediario, non soggetto alla giurisdizione dello Stato membro

AD\1241288IT.docx 105/114 PE693.929v02-00

interessato, abbia violato il presente regolamento chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. interessato, abbia violato il presente regolamento chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento accusa ricevuta della richiesta e conferma che valuterà la questione e adotterà le necessarie misure di indagine e di esecuzione entro 10 giorni lavorativi.

Se il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento avvia un procedimento, condivide con il coordinatore dei servizi digitali richiedente tutte le informazioni raccolte durante il procedimento riguardante il caso.

Emendamento 209

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento mette a disposizione di qualsiasi coordinatore dei servizi digitali nel territorio in cui opera il prestatore di servizi i dati raccolti ai fini del controllo di quel prestatore e che si riferiscono al territorio del coordinatore dei servizi digitali.

Emendamento 210

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene nella massima considerazione la richiesta o la

Emendamento

3. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene nella massima considerazione la richiesta o la

PE693.929v02-00 106/114 AD\1241288IT.docx

raccomandazione di cui al paragrafo 1. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta o alla raccomandazione e ha motivo di ritenere che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato possa fornire informazioni supplementari, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può chiedere tali informazioni. Il termine di cui al paragrafo 4 è sospeso fino a quando non siano presentate tali informazioni supplementari.

raccomandazione di cui al paragrafo 1. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta o alla raccomandazione e ha motivo di ritenere che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato possa fornire informazioni supplementari, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può chiedere tali informazioni.

Emendamento 211

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica al coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o al comitato, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta o della raccomandazione, la sua valutazione della presunta violazione o, se del caso, quella di qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale, e una spiegazione delle eventuali misure di indagine o di esecuzione adottate o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Emendamento

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica al coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o al comitato, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta o della raccomandazione, la sua valutazione della presunta violazione o, se del caso, quella di qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale, e una spiegazione delle eventuali misure di indagine o di esecuzione adottate o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento oppure, eventualmente, i motivi per cui ritiene opportuno non effettuare indagini sul caso.

Emendamento 212

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È istituito un gruppo consultivo

Emendamento

1. È istituito un gruppo consultivo *e di*

AD\1241288IT.docx 107/114 PE693.929v02-00

indipendente di coordinatori dei servizi digitali per la vigilanza sui prestatori di servizi intermediari denominato "comitato europeo per i servizi digitali" (il "comitato"). coordinamento indipendente di coordinatori dei servizi digitali per la vigilanza sui prestatori di servizi intermediari denominato "comitato europeo per i servizi digitali" (il "comitato").

Emendamento 213

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) agevolare la comunicazione tra più coordinatori di servizi digitali e creare uno spazio sicuro per uno scambio aperto di informazioni.

Emendamento 214

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il comitato è presieduto *dalla Commissione*. *La Commissione* convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in relazione ai compiti del comitato previsti dal presente regolamento e conformemente al relativo regolamento interno.

Emendamento

3. Il comitato è presieduto da un presidente eletto tra i suoi membri. Il presidente del comitato non è autorizzato a dirigere contemporaneamente alcun ufficio nazionale di regolamentazione in uno Stato membro. Il mandato del presidente dura al massimo tre anni, con un'unica possibilità di rinnovo. Il presidente del comitato convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in relazione ai compiti del comitato previsti dal presente regolamento e conformemente al relativo regolamento interno.

Emendamento 215

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 6

PE693.929v02-00 108/114 AD\1241288IT.docx

6. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno *previo accordo della Commissione*.

Emendamento

6. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e stabilisce le modalità del proprio funzionamento.

Emendamento 216

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Se ha motivo di sospettare che una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia violato una di tali disposizioni, la Commissione, di propria iniziativa, o il comitato, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, può raccomandare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di indagare sulla presunta violazione in modo che tale coordinatore dei servizi digitali possa adottare una simile decisione entro un periodo di tempo ragionevole.

Emendamento

Laddove vi siano motivi di sospettare che una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia violato una di tali disposizioni, la Commissione, di propria iniziativa, o il comitato, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, può raccomandare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di indagare sulla presunta violazione in modo che tale coordinatore dei servizi digitali possa adottare una simile decisione entro un periodo di tempo ragionevole.

Emendamento 217

Proposta di regolamento Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 51 bis

Requisiti per la Commissione

1. La Commissione svolge i propri compiti a norma del presente regolamento in modo imparziale, trasparente e tempestivo. La Commissione provvede affinché le sue unità cui è affidata la responsabilità del presente regolamento dispongano di risorse tecniche,

finanziarie e umane adeguate allo svolgimento dei loro compiti.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi poteri in conformità del presente regolamento, la Commissione agisce in piena indipendenza. Essa non deve subire alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecita né accetta istruzioni da altre autorità pubbliche o da privati.

Emendamento 218

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Su richiesta, la Commissione trasmette le informazioni ottenute al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato.

Emendamento 219

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 si applicano per un periodo di tempo determinato e possono essere rinnovate se necessario e opportuno.

Emendamento

2. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 si applicano per un periodo di tempo determinato e possono essere rinnovate se necessario e opportuno. Quando adotta tali decisioni, la Commissione ne informa immediatamente il comitato e il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento.

Emendamento 220

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1

PE693.929v02-00 110/114 AD\1241288IT.docx

1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può intraprendere le azioni necessarie per monitorare l'effettiva attuazione e osservanza del presente regolamento da parte della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata. La Commissione può anche ordinare a tale piattaforma di fornire accesso ai suoi algoritmi e alle sue banche dati e di fornire spiegazioni al riguardo.

Emendamento

1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può intraprendere le azioni necessarie per monitorare l'effettiva attuazione e osservanza del presente regolamento da parte della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata. La Commissione può anche ordinare a tale piattaforma di fornire accesso ai suoi algoritmi e alle sue banche dati e di fornire spiegazioni al riguardo, fatte salve le disposizioni della direttiva (UE) 2016/943 sui segreti commerciali.

Emendamento 221

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega le misure che intende adottare, o che ritiene che la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata dovrebbe adottare, per rispondere in modo efficace alle constatazioni preliminari.

Emendamento

2. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, al comitato e al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega le misure che intende adottare, o che ritiene che la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata dovrebbe adottare, per rispondere in modo efficace alle constatazioni preliminari.

Emendamento 222

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l'indagine per mezzo

Emendamento

5. Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l'indagine per mezzo

AD\1241288IT.docx 111/114 PE693.929v02-00

di una decisione.

di una decisione e ne informa il comitato e il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento.

Emendamento 223

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Al fine di garantire un controllo democratico, le commissioni competenti del Parlamento europeo hanno accesso a tale sistema di condivisione delle informazioni.

Emendamento 224

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro *cinque* anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni *cinque* anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Emendamento

1. Entro *tre* anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni *tre* anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

PE693.929v02-00 112/114 AD\1241288IT.docx

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 2000/31/CE
Riferimenti	COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 8.2.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 8.2.2021
Relatore per parere Nomina	Mikuláš Peksa 10.5.2021
Esame in commissione	1.9.2021
Approvazione	26.10.2021
Esito della votazione finale	+: 52 -: 5 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Lars Patrick Berg, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Janusz Lewandowski, Mikuláš Peksa, Mick Wallace

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

52	+
ECR	Lars Patrick Berg, Raffaele Fitto, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
ID	Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
NI	Enikő Győri
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
Verts/ALE	Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Piernicola Pedicini, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter- Hansen, Ernest Urtasun

5	-
ID	Gunnar Beck, Jörg Meuthen
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos
The Left	José Gusmão, Mick Wallace

3	0
ID	Gerolf Annemans, France Jamet
The Left	Martin Schirdewan

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli- : contrari0 : astensioni

PE693.929v02-00 114/114 AD\1241288IT.docx